SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle attività produttive

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. **42.**

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante riassetto in materia di società dell'informazione finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici;

Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni;

Considerato il documento «L'*e-goverment* per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

c) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

d) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

e) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2.

Sistema pubblico di connettività

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettività, di seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 3.

Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

CAPO II

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

Art. 4.

Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.

Art. 5.

Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.

Art. 6.

Finalità del Sistema pubblico di connettività

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a *Internet*, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7.

Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 16.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Art. 8.

Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività

1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 16;

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 11;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 9.

Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività

1. La Commissione è formata da tredici componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi

di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 17. I relativi costi sono a carico del CNIPA.

Art. 10.

Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 11.

Fornitori del Sistema pubblico di connettività

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 12.

Contratti quadro

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 13.

Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 12, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.

CAPO III

RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 14.

Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 15.

Compiti del CNIPA

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 12.

CAPO IV

Art. 16.

Regole tecniche

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti, adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC.

Art. 17.

Regolamenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC e della Commissione di cui all'articolo 9, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 11.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 12, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 12; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

Abrogazioni

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva nelle materie dei pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera *b)* della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001):

«Art. 10 *(Riassetto in materia di società dell'informazione).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) (Omissis);

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 15 — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca «Codice in materia di protezione dei dati personali.».

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 reca «Codice delle comunicazioni elettroniche.».

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326:

«Art. 50 *(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). —* 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

1-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TS nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

13-*bis.* Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, recante «Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-government», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2002, n. 68.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2004, recante» Differimento del termine per la comunicazione dall'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione, per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2004, n. 304.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera *r)* della Costituzione si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680 (Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato):

«Art. 3 *(Integrazione ed interconnessione).* — 1. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato avviene con criteri di differenziazione tra l'area degli Organismi e quella delle restanti amministrazioni di cui al decreto legislativo. È ammessa anche la interconnessione nell'esclusivo interesse degli Organismi, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati degli Organismi deve avvenire secondo le procedure di sicurezza previste dall'ANS per i sistemi informatici che gestiscono informazioni classificate.

3. L'integrazione e l'interconnessione deve in ogni caso consentire la canalizzazione del flusso informativo dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del coordinamento dell'attività dei Servizi stessi, previsto dall'art. 3 della legge.».

— Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 25 *(Divieti di comunicazione e diffusione).* — 1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 11, comma 1, lettera *e)*;

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali):

«2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) (Omissis);

b) (Omissis);

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) si vedano le note all'articolo 4.

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'articolo 7.

Nota all'art. 11:

— Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421 si vedano le note all'art. 7.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) si vedano le note alle premesse.

Note all'articolo 17:

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) si vedano le note all'art. 16.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) si vedano le note alle premesse.

05G0066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 10 febbraio 2005.

Delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare l'art. 11 che ha istituito l'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2004 con il quale l'on. Mario Baccini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2004 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale il sen. Learco Saporito è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito la cura delle funzioni e la definizione degli obiettivi indicati nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito coopera, in relazione alle risorse individuate, agli indirizzi politici e alle direttive definiti dal Ministro on. Mario Baccini, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, per l'attuazione dei seguenti obiettivi e priorità nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) il coordinamento delle attività inerenti l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni centrali anche in riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione delle stesse;

b) il coordinamento delle iniziative dirette ad assicurare il sostegno e la diffusione dell'innovazione amministrativa e la trasparenza della gestione, al fine di conseguire il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese, anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi, ricorrendo a strutture di coordinamento con l'attività di competenza del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

c) il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della legge 6 luglio 2002, n. 137;

d) il coordinamento delle iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e la riduzione dei costi per le imprese;

e) il coordinamento delle attività inerenti alla semplificazione e al riassetto delle procedure amministrative e alla qualità della regolazione, avvalendosi a tali fini anche dell'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

f) le attività in materia di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

1. Salvo la delega di specifiche attività, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito coadiuva il Ministro nelle seguenti funzioni nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) il riordino e la riorganizzazione degli enti di ricerca, svolgendo azione di coordinamento di progetti, anche di livello internazionale, nei quali risultino impe-

gnate istituzioni pubbliche e private e cooperando con il Ministro nello svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) il monitoraggio dell'attività contrattuale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ai fini di un corretto, efficace ed efficiente svolgimento della stessa, anche in riferimento all'impatto della stessa attività sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

c) l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione sulle attività formative della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez nonché il monitoraggio della qualità e dell'efficienza delle attività formative delle pubbliche amministrazioni;

d) l'attuazione delle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la competenza del Ministro per le nomine delle commissioni e per i decreti di programmazione delle assunzioni;

e) l'adozione delle iniziative e delle misure volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti ai servizi sociali, alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando le strutture ispettive previste dall'ordinamento vigente;

f) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposta ai servizi del personale e di organizzazione;

g) la sostituzione del Ministro, ove questi non sia presente, nella presidenza degli organismi collegiali che siano istituiti nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione nonché, di volta in volta, negli altri organismi collegiali ai quali il Ministro partecipa;

h) lo studio delle attività e delle iniziative inerenti ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

i) l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'art. 9, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

j) lo svolgimento delle attività residuali della segreteria del ruolo unico e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

k) il riordino delle autorità ed istituzioni indipendenti;

l) lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

m) l'istituzione di commissioni e gruppi di lavoro nelle materie delegate.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito, ove specificamente delegato:

a) rappresenta il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

b) rappresenta il Ministro nelle audizioni parlamentari;

c) interviene presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni a risposta orale;

d) risponde, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta.

Art. 3.

1. Nelle attribuzioni di cui ai precedenti articoli non sono compresi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del presente decreto.

2. Le funzioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 gennaio 2005

Il Ministro: BACCINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 164

05A02872

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 2005.

Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco;

Vista la circolare n. 18 MI.SA. del 3 agosto 1998 del Ministero dell'interno, concernente la procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per prodotti già omologati in un Paese dell'Unione europea in materia di reazione al fuoco, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione, successivamente modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/632/CE del 26 agosto 2003;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/603/CE del 4 ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio», modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/605/CE del 26 settembre 2000 e dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/424/CE del 6 giugno 2003;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/43/CE del 17 gennaio 2003 concernente la determinazione delle classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, modificata ed integrata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/593/CE del 7 agosto 2003;

Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;

Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, EN 13501-1, recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione non ancora trasposte nelle corrispondenti norme UNI;

Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

Considerata la necessità di recepire il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per i casi in cui è prescritta tale classificazione al fine di conformare le opere, in cui vengono installati tali prodotti, al requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall'art. 1 della direttiva 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

2. È considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

3. I «materiali da costruzione» sono di seguito denominati «prodotti» e le opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono denominate «opere».

4. Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le «norme nazionali che recepiscono norme armonizzate», le «norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono di seguito denominati «specificazioni tecniche».

Art. 2.

Classificazione di reazione al fuoco

1. I prodotti vengono classificati in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco, stabilite nelle relative specificazioni tecniche ove esistenti, in conformità con quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato *A)* al presente decreto, di cui alle decisioni della Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000 e 2003/632/CE del 26 agosto 2003.

2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano le tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.

3. Nell'elenco riportato nell'allegato *B)* del presente decreto sono indicate le combinazioni delle classi di reazione al fuoco previste nella norma EN 13501-1.

4. Nelle more dell'emanazione delle specificazioni tecniche di prodotto e per l'intero periodo di coesistenza con tali specificazioni, è consentita la classificazione di reazione al fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova

1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato *C)* del presente decreto è attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni della Commissione dell'Unione europea.

2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.

Art. 4.

Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).

2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche.

3. Per i prodotti per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE — in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza — l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato all'omologazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche, ovvero alle certificazioni emesse ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo. Il rilascio dell'atto di omologazione e degli atti connessi, così come per gli altri prodotti regolamentati dal decreto del Ministro dell'interno, rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche. Al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego, nell'attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.

4. Per i prodotti di cui al precedente art. 3, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE — in assenza delle specificazioni tecniche — per l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previsto dal presente articolo, non è richiesta la omologazione di cui al comma precedente fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui agli elenchi dello stesso art. 3.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

Il presente decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (oppure in un'area definita), il prodotto va classificato in base alla sua reazione al fuoco, secondo il sistema di classificazione di cui alle seguenti tabelle 1, 2 e 3.
I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di applicazione finale.
Se la classificazione basata sulle metodologie di prova e sui criteri elencati nelle suddette tabelle si rivela inadeguata, si possono definire uno o più scenari di riferimento (prove in scala rappresentative che riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una procedura di classificazione che preveda prove alternative.

Simboli

(Le caratteristiche sono definite con riferimento all'appropriato metodo di prova)

϶T	Aumento di temperatura
϶m	Perdita di massa
t_f	Durata dell'incendio
PCS	Potenziale calorifico lordo
FIGRA	Tasso di incremento dell'incendio
THR_{600s}	Rilascio totale di calore
LFS	Propagazione laterale del fuoco
SMOGRA	Tasso di incremento del fumo
TSP_{600s}	Produzione totale di fumo
Fs	Propagazione del fuoco

Definizioni

«Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite, ad esempio metallo, pietra, legno, calcestruzzo, lana di roccia con leganti uniformemente distribuiti, polimeri.

«Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi.

«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali.

«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area $\geq$ 1,0 kg/m^2 e spessore $\geq$ 1,0 mm è considerato un componente sostanziale.
«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m^2 o spessore < 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da alcun componente sostanziale) sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

Tra i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali interni e componenti non sostanziali esterni, definiti come segue:

«Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.

«Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

TABELLA 1

CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI (*)

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
A1	EN ISO 1182 [1]; e	э T δ 30 °C; e э m δ 50 % e t_f = 0 (cioè incendio non persistente)	–
	EN ISO 1716	PCS δ 2,0 MJ.kg^{-1} [1]; e PCS δ 2,0 MJkg^{-1} [2] [2a]; e PCS δ 1,4 MJ.m^{-2} [3]; e PCS δ 2,0 MJ.kg^{-1} [4]	–
A2	EN ISO 1182 [1]; o	э T δ 50 °C; e э m δ 50 %; e t_f δ 20s	–
	EN ISO 1716; e	PCS δ 3,0 MJ.kg^{-1} [1]; e PCS δ 4,0 MJ.m^{-2} [2] PCS δ 4,0 MJ.m^{-2} [3] PCS δ 3,0 MJ.kg^{-1} [4]	–
	EN 13823 (SBI)	FIGRA δ 120 W.s^{-1}; e LFS margine del campione; e THR$_{600s}$ δ 7,5 MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
B	EN 13823 (SBI); e	FIGRA δ 120 W.s^{-1}; e LFS margine del campione; e THR$_{600s}$ δ 7,5 MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs δ 150 mm entro 60s	
C	EN 13823 (SBI); e	FIGRA δ 250 W.s^{-1}; e LFS margine del campione; e THR$_{600s}$ δ 15 MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs δ 150 mm entro 60s	
D	EN 13823 (SBI); e	FIGRA δ 750 W.s^{-1}	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs δ 150 mm entro 60s	
E	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 15s*	Fs δ 150 mm entro 20s	Gocce/particelle ardenti [7]
F	Reazione non determinata		

[*] Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1

[1] Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

[2] Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.

[2a] Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un PCS δ 2,0 $MJ.m^{-2}$, purchè il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA δ 20 $W.s^{-1}$; e LFS margine del campione; e THR_{600s} δ 4,0 MJ; e s1; e d0.

[3] Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

[4] Per il prodotto nel suo insieme.

[5] s1 = SMOGRA δ $30m^2.s^{-2}$ e TSP_{600S} δ $50m^2$; s2 = SMOGRA δ $180m^2.s^{-2}$ e TSP_{600S} δ $200m^2$; s3 = non s1 o s2.

[6] d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

[7] Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta (classificato in d2).

[8] Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

TABELLA 2

CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI (*)

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
$A1_{FL}$	EN ISO 1182 [1]; e	э T δ 30 °C; e э m δ 50 % e t_f = 0 (cioè incendio non continuo)	–
	EN ISO 1716	PCS δ 2,0 MJ.kg^{-1} [1]; e PCS δ 2,0 MJkg^{-1} [2]; PCS δ 1,4 MJ.m^{-2} [3]; PCS δ 2,0 MJ.kg^{-1} [4]	–
$A2_{FL}$	EN ISO 1182 [1]; o	э T δ 50 °C; e э m δ 50 %; e t_f δ 20s	–
	EN ISO 1716; e	PCS δ 3,0 MJ.kg^{-1} [1]; e PCS δ 4,0 MJ.m^{-2} [2] PCS δ 4,0 MJ.m^{-2} [3] PCS δ 3,0 MJ.kg^{-1} [4]	–
	EN 9239-1[5]	Flusso critico[6] τ 8,0 kW.m^{-2}	Produzione di fumo [7]
B_{FL}	EN 9239-1[5] e	Flusso critico[6] τ 8,0 kW.m^{-2} Fs δ 150 mm entro 20 secondi	Produzione di fumo [7];
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 15s*	Fs δ 150 mm entro 20s	
C_{FL}	EN 9239-1[5] e	Flusso critico[6] τ 4,5 kW.m^{-2}	Produzione di fumo [7]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 15s*	Fs δ 150 mm entro 20 secondi	
D_{FL}	EN 9239-1[5] e	Flusso critico[6] τ 3,0 kW.m^{-2}	Produzione di fumo [7];
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 15s*	Fs δ 150 mm entro 20 secondi	
E_{FL}	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 15s*	Fs δ 150 mm entro 20s	
F_{FL}	Reazioni non determinate		

(*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) Durata della prova = 30 minuti.

(6) Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).

(7) s1 = Fumo δ 750 %.min; s2 = non s1.

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

TABELLA 3

CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL'ISOLAMENTO TERMICO DI CONDUTTURE (*)

CLASSE	METODO(I) DI PROVA	CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
$A1_L$	EN ISO 1182 [1]; e	эT δ 30 °C; e эm δ 50 % e t_f = 0 (cioè incendio non persistente)	–
	EN ISO 1716	PCS δ 2,0 $MJ.kg^{-1}$ [1]; e PCS δ 2,0 $MJ.kg^{-1}$ [2]; e PCS δ 1,4 $MJ.m^{-2}$ [3]; e PCS δ 2,0 $MJ.kg^{-1}$ [4]	–
$A2_L$	EN ISO 1182 [1]; o	эT δ 50 °C; e эm δ 50 %; e t_f δ 20s	–
	EN ISO 1716; e	PCS δ 3,0 $MJ.kg^{-1}$ [1]; e PCS δ 4,0 $MJ.m^{-2}$ [2]; e PCS δ 4,0 $MJ.m^{-2}$ [3]; e PCS δ 3,0 $MJ.kg^{-1}$ [4]	–
	EN 13823 (SBI)	FIGRA δ 270 $W.s^{-1}$; e LFS margine del campione; e THR_{600s} δ 7,5 MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
B_L	EN 13823 (SBI); e	FIGRA δ 270 $W.s^{-1}$; e LFS margine del campione; e THR_{600s} δ 7,5 MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs δ 150 mm entro 60s	
C_L	EN 13823 (SBI); e	FIGRA δ 460 $W.s^{-1}$; e LFS margine del campione; e THR_{600s} δ 15 MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs δ 150 mm entro 60s	
D_L	EN 13823 (SBI); e	FIGRA δ 2100 $W.s^{-1}$ THR_{600s} δ 100 MJ	Produzione di fumo [5]; e Gocce/particelle ardenti [6]
	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 30s*	Fs δ 150 mm entro 60s	
E_L	EN ISO 11925-2[8]: *Esposizione = 15s*	Fs δ 150 mm entro 20s	Gocce/particelle ardenti [7]
F_L	Reazione non determinata		

(*) Allo stato attuale non è ancora disponibile la revisione della norma EN 13501-1 che prevede le modalità di attribuzione della classe di reazione al fuoco per tali prodotti

(1) Per prodotti omogenei e componenti essenziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente esterna non sostanziale di prodotti non omogenei.

(3) Per qualsiasi componente interna non sostanziale di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) s1 = SMOGRA δ $105m^2.s^{-2}$ e TSP_{600s} δ $250m^2$; s2 = SMOGRA δ $580m^2.s^{-2}$ e TSP_{600s} δ $1600m^2$; s3 = non s1 o s2.

(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in UNI EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in UNI EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in UNI EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

(7) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova combustione della carta (classificato in d2).

(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

ALLEGATO *B*

ELENCHI DELLE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITA' ALLA NORMA EN 13501-1

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I PAVIMENTI

A1		
A2-s1, d0	A2-s1, d1	A2-s1, d2
A2-s2,d0	A2-s2,d1	A2-s2,d2
A2-s3,d0	A2-s3,d1	A2-s3,d2
B-s1, d0	B-s1, d1	B-s1, d2
B-s2, d0	B-s2, d1	B-s2, d2
B-s3, d0	B-s3, d1	B-s3, d2
C-s1, d0	C-s1, d1	C-s1, d2
C-s2, d0	C-s2, d1	C-s2, d2
C-s3, d0	C-s3, d1	C-s3, d2
D-s1, d0	D-s1, d1	D-s1, d2
D-s2, d0	D-s2, d1	D-s2, d2
D-s3, d0	D-s3, d1	D-s3, d2
E		
E-d2		
F		

PAVIMENTI

$A1_{fl}$	
$A2_{fl}$-s1	$A2_{fl}$-s2
B_{fl}-s1	B_{fl}-s2
C_{fl}-s1	C_{fl}-s2
D_{fl}-s1	D_{fl}-s2
E_{fl}	
F_{fl}	

ALLEGATO *C*

ELENCO DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME APPARTENENTI ALLE CLASSI A1 E $A1_{FL}$ DI REAZIONE AL FUOCO DI CUI ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE

Nota generale

Per essere considerati delle classi A1 e $A1_{FL}$ senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle classi A1 e $A1_{FL}$ senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1% del peso o del volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo).

I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A1 e $A1_{FL}$ senza essere sottoposti a prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1% in peso o volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

MATERIALE	OSSERVAZIONI
Argilla espansa	
Perlite espansa	
Vermiculite espansa	
Lana di roccia	
Vetro multicellulare	
Calcestruzzo	Include il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo compresso
Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico integrale)	Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti), pigmenti e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave	Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi prefabbricati
Fibrocemento	
Cemento	
Calce	
Loppa di altoforno/ceneri volanti	

MATERIALE	OSSERVAZIONI
Aggregato minerale	
Ferro, acciaio e acciaio inossidabile	Non in forme finemente sminuzzate
Rame e leghe di rame	Non in forme finemente sminuzzate
Zinco e leghe di zinco	Non in forme finemente sminuzzate
Alluminio e leghe di alluminio	Non in forme finemente sminuzzate
Piombo	Non in forme finemente sminuzzate
Gesso e malte a base di gesso	Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento, fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o vermiculite, per esempio)
Malta con agenti leganti inorganici	Malte per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso
Elementi in argilla	Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini)
Elementi in silicato di calcio	Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti
Prodotti in pietra naturale e in ardesia	Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o non (rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)
Elementi in gesso	Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti
Mosaico alla palladiana	Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito
Vetro	Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato e vetro armato
Vetroceramica	Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una residua
Ceramica	Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi, vetrificati o meno

SONO DI SEGUITO RIPORTATI GLI ULTERIORI ELENCHI DEI PRODOTTI E/O MATERIALI DA COSTRUZIONE AI QUALI È ATTRIBUITA SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE LA CLASSE DI "REAZIONE AL FUOCO" IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATE.

PANNELLI A BASE DI LEGNO[1] - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Pannelli a base di legno[2]	Riferimento al grado del prodotto nella norma europea (NE)	Densità minima (kg/m^3)	Spessore minimo (mm)	Classe[3] (ad eccezione dei pavimenti)	Classe[4] per i pavimenti
Pannelli agglomerati	EN 312	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Pannelli di fibre di legno duro	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Pannelli di fibre di legno medio	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
		400	9	E, pass	E_{FL}
Pannelli di fibre di legno dolce	EN 622-4	250	9	E, pass	E_{FL}
Pannelli di fibre MDF[5]	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Pannelli agglomerati con cemento[6]	EN 634-2	1000	10	B-s1, d0	B_{FL}-s1
OSB[7]	EN 300	600	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Compensato	EN 636	400	9	D-s2, d0	D_{FL}-s1
Pannelli di legno massiccio	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D_{FL}-s1

(1) EN 13986

(2) Pannelli a base di legno montati senza intercapedine direttamente su di un supporto costituito da un prodotto di classe A1 o A2-s1, d0 avente una densità minima di 10 kg/m^3, o al minimo da un prodotto di classe D-s2, d0 avente una densità minima di 400 kg/m^3.

(3) Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 1.

(4) Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 2.

(5) Pannelli di fibre di legno lavorati a secco; MDF Medium Density Fibre: fibre a media densità.

(6) Contenuto di cemento pari almeno al 75% della massa.

(7) Pannelli a fibre orientate.

PANNELLI DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Pannelli di cartongesso	Spessore nominale dei pannelli (mm)	Anima di gesso		Grammatura della carta [1] (g/m²)	Classe [2] (esclusi i materiali da pavimentazione)
		Peso specifico (kg/m³)	Classe di reazione al fuoco		
Conformemente alla EN 520 (esclusi i pannelli perforati)	≥ 9,5	≥ 600	A1	≤ 220	A2-s1, d0
	≥ 12,5	≥ 800		> 220 ≤ 300	B-s1, d0

(1) Determinata conformemente alla EN ISO 536 e contenenti non più del 5% di additivi organici.

(2) Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato alla decisione 2000/147/CE.

Nota: Impiego finale

I pannelli di cartongesso devono essere montati e fissati impiegando uno dei due seguenti metodi:

a) fissati meccanicamente ad una struttura di sostegno:

I pannelli, o nel caso di pannelli multistrato almeno il pannello esterno, sono fissati meccanicamente ad una struttura di sostegno metallica (costituita da componenti che figurano nella EN 14195) o ad una struttura di sostegno in legno (conformemente alle EN 336 e ENV 1995-5).

Se la struttura ha elementi di sostegno in un'unica direzione, la distanza massima tra gli elementi di sostegno non deve essere superiore a 50 volte lo spessore dei pannelli. Se la struttura ha elementi di sostegno in due direzioni, la distanza massima in entrambe le direzioni non deve essere superiore a 100 volte lo spessore dei pannelli.

Gli elementi di fissaggio sono costituiti da viti o chiodi che attraversano i pannelli penetrando nella struttura di sostegno ad una distanza non superiore a 300 mm misurati nel senso longitudinale di ogni elemento di sostegno.

Tutti i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti completamente con materiale da stuccatura conformemente alla norma EN 13963.

La cavità formata dietro i pannelli dalla struttura di sostegno può essere uno strato di aria o può essere riempita con materiale isolante con una reazione al fuoco che deve essere almeno della classe A2-s1, d0.

b) Direttamente fissati o collegati ad un materiale di supporto compatto e non cavo (con materiale di rivestimento secco)

I pannelli sono fissati direttamente ad un materiale di supporto appartenente almeno alla classe A2-s1, d0.

I pannelli possono essere fissati ad un materiale di supporto con viti o chiodi o con materiale adesivo a base di gesso. Sia le viti che i chiodi o il materiale adesivo devono essere applicati, verticalmente e orizzontalmente, ad una distanza massima di 600 mm.

Tutti i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti con una sostanza conforme alla norma EN 13963.

PANNELLI DECORATIVI LAMINATI AD ALTA PRESSIONE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Pannelli decorativi laminati ad alta pressione [1]	Descrizione dettagliata del prodotto	Peso specifico (kg/m^3)	Spessore totale minimo (mm)	Classe [2] (esclusi i materiali da pavimentazione)
Pannelli compatti HPL non-FR interni [3]	HPL compatto conforme a EN 438-4 tipo CGS	1350	6	D-s2, d0
Pannelli HPL non-FR interni con substrato di legno [3]	Pannelli HPL non-FR interni conformi alla norma EN 438-3, fissati con adesivo ad entrambi i lati di un'anima di legno non-FR dello spessore minimo di 12 mm in conformità alla norma EN 13986, utilizzando PVA o un adesivo termoindurente, applicazione di 60-120 g/m^2	Peso specifico minimo dell'anima di legno: 600 Peso specifico minimo HPL: 1350	Anima di legno di 12 mm con HPL ≥0,5 mm collegata ad entrambi i lati	D-s2, d0

(1) Fissati direttamente (vale a dire, senza intercapedine) ad un materiale con una reazione al fuoco A2-s1, d0 o superiore ed un peso specifico minimo di 600 kg/m^3; oppure montato su un supporto rinforzato con legno o metallo, con un'intercapedine non ventilata (vale a dire, aperta solo sul lato superiore) di almeno 30 mm, con la cavità formata in modo tale da avere una reazione al fuoco della classe A2-s1, d0 o superiore.

(2) Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

(3) Conformemente alla norma europea EN 438-7.

PRODOTTI DI LEGNO DA COSTRUZIONE[1] - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

	Descrizione dettagliata del prodotto	Peso specifico medio minimo[3] (kg/m^3)	Spessore totale minimo (mm)	Classe [2] (esclusi i materiali da pavimentazione)
Legno da costruzione	Legno da costruzione spianato in modo visuale o meccanico con sezioni trasversali rettangolari foggiate segando, piallando o con altri metodi o con sezioni trasversali rotonde	350	22	D-s2, d0

(1) Valido per tutti i prodotti oggetto di norme armonizzate.

(2) Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato alla decisione 2000/147/CE.

(3) Conformemente alla norma EN 13238.

05A02842

DECRETO 15 marzo 2005.

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;

Visto il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Rilevata la necessità di definire i requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale da costruzione, di seguito denominato «prodotto», qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione.

2. Il presente decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal decreto recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio», le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Prodotti incombustibili

1. Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilità ovvero è richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco, sono utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe ($A1_{FL}$) per impiego a pavimento e di classe ($A1_{L}$) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

Art. 3.

Prodotti non classificati

1. I prodotti non classificati ai fini della reazione al fuoco sono individuati in classe (F) per impiego a parete e a soffitto, in classe (F_{FL}) per impiego a pavimento e in classe (F_{L}) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

Art. 4.

Prodotti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

a) impiego a pavimento: ($A2_{FL}$-s1), (B_{FL}-s1);

b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1);

c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).

Art. 5.

Prodotti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di impiego previsto.

Art. 6.

Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.

2. Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

a) protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco indicate nell'art. 4 (entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni di prevvisione incendi per i materiali combustibili): prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-sl,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;

b) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III dell'allegata tabella 2, per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Art. 7.

Prodotti isolanti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di prodotti isolanti di classe 2 sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto.

2. Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

a) protezione almeno con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 allegate: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;

b) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero ($A2_{FL}$-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I e II della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I e II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;

c) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero ($A1_{FL}$) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I, II e III della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;

d) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Art. 8.

Prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare

1. Lungo le vie di esodo (atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere), è ammesso l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: ($A2_L$-s1,d0), ($A2_L$-s2,d0), (B_L-s1,d0), (B_L-s2,d0).

2. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: ($A2_L$-S1,d0), ($A2_L$-s2,d0), ($A2_L$-s3,d0), ($A2_L$-s1,d1), ($A2_L$-s2,d1), ($A2_L$-s3,d1), (B_L-s1,d0), (B_L-s2,d0).

3. Qualora l'installazione tecnica è ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: ($A2_L$-s1,d0), ($A2_L$-s2,d0), ($A2_L$-s3,d0), ($A2_L$-s1,d1), ($A2_L$-s2,d1), ($A2_L$-s3,d1), ($A2_L$-s1,d2), ($A2_L$-s2,d2), ($A2_L$-s3,d2), (B_L-s1,d0), (B_L-s2,d0), (B_L-s3,d0), (B_L-s1,d1), (B_L-s2,d1), (B_L-s3,d1), (B_L-s1,d2), (B_L-s2,d2), (B_L-s3,d2), (C_L-s1,d0), (C_L-s2,d0), (C_L-s3,d0), (C_L-s1,d1), (C_L-s2,d1), (C_L-s3,d1), (C_L-s1,d2), (C_L-s2,d2), (C_L-s3,d2), (D_L-s1,d0), (D_L-s2,d0), (D_L-s1,d1), (D_L-s2,d1); in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe di reazione al fuoco (E_L).

Art. 9.

Requisiti di posa in opera

1. I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in opera in conformità alle effettive modalità di installazione e posa in opera a cui è stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresì conto delle possibili estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238, nonché, eventualmente, nelle norme armonizzate di prodotto.

2. Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi costruttivi in maniera da delimitare una intercapedine orizzontale e/o verticale, all'interno della quale siano presenti possibili fonti di innesco, occorre determinare, nel caso di prodotti aventi sezioni trasversali asimmetriche, anche la classe di reazione al fuoco relativa alla superficie interna all'intercapedine. Tale classe di reazione al fuoco deve essere non inferiore a quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del presente decreto, a seconda che si tratti di prodotti installati nelle vie di esodo o in altri ambienti, in funzione del tipo di impiego previsto.

Art. 10.

Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: PISANU

Tabella 1 – Impiego a Pavimento

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	($A2_{FL}$-s1), ($A2_{FL}$-s2), (B_{FL}-s1), (B_{FL}-s2)
II	Classe 2	(C_{FL}-s1), (C_{FL}-s2)
III	Classe 3	(D_{FL}-s1), (D_{FL}-s2)

Tabella 2 – Impiego a Parete

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
II	Classe 2	(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)
III	Classe 3	(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1,d2), (C-s2,d2), (C-s3,d2), (D-s1,d0), (D-s2,d0), (D-s1,d1), (D-s2,d1)

Tabella 3 – Impiego a Soffitto

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0)
II	Classe 2	(B-s3,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0)
III	Classe 3	(C-s3,d0) (C-s1,d1), (C-s2,d1), (C-s3,d1), (D-s1,d0), (D-s2,d0)

05A02843

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2005.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1662 del comune di Vicenza, di cui è titolare la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attività di gioco, che dispongono che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro, sono riservati allo Stato, ed affidati al Ministero delle finanze che può effettuare la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che danno adeguata garanzia di idoneità;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 prima citato, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dello stesso Ente;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che ha trasferito al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le competenze che erano dell'U.N.I.R.E. in materia di esercizio delle scommesse ippiche;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999 con cui è stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento di 1000 punti di raccolta sul territorio nazionale;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa;

Visto il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni, n. 108 del 15 maggio 1999, con cui è stata indetta una gara pubblica europea per l'assegnazione di 671 concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del regolamento prima citato;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999, n. 228, con cui sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto che la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c. è titolare della concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1662;

Considerato che, in seguito ad una segnalazione documentata, l'Amministrazione ha incaricato la Guardia di finanza di effettuare controlli al fine di accertare se la suddetta società raccogliesse correttamente le scommesse nei locali autorizzati;

Preso atto che, con nota prot. n. 4751/I/3377 del 3 giugno 2004, la Guardia di finanza - Comando nucleo provinciale polizia tributaria di Vicenza ha comunicato che in data 25 maggio 2004, alcuni militari appartenenti al suddetto Comando, accedevano ai locali della Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c. ubicati in Vicenza in via Lanza e in corso Padova al fine di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni di legge in merito alla raccolta di giocate;

Considerato che durante l'accesso i militari hanno appurato che nei locali di corso Padova venivano raccolte, abusivamente, scommesse ippiche, attraverso una connessione remota, che trasferiva i dati delle giocate al server situato nel locale di via Lanza, locale in cui la società è autorizzata alla raccolta delle scommesse ippiche (concessione n. 1662);

Considerato che la Guardia di finanza ha provveduto al sequestro, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., di due terminali per la raccolta di scommesse ippiche e di un «router» di rete;

Preso atto che nel verbale redatto dalla Guardia di finanza e notificato alla parte si legge che i militari intervenuti nei locali di corso Padova hanno invitato un impiegato della società suddetta ad effettuare ed immediatamente annullare singole giocate, su ciascuno dei terminali rinvenuti, al fine di verificare i dati della

ricevuta rilasciata, e che i suddetti militari hanno quindi riscontrato che i terminali rilasciavano ricevute contenenti l'indicazione della concessione n. 1662;

Considerato che nel corso delle operazioni i militari hanno rilevato che nei locali di corso Padova la società era autorizzata esclusivamente alla raccolta delle scommesse sportive e non a quelle sulle corse di cavalli ed hanno quindi provveduto a sequestrare i terminali ed il «router»;

Considerato che l'Amministrazione, ha rilevato nei fatti indicati un comportamento non conforme alla normativa del settore e agli obblighi convenzionali che regolano il rapporto concessorio del servizio pubblico di raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli, per violazione delle seguenti disposizioni: l'art. 1, comma 2, della convenzione, l'art. 3, comma 1, lettera *e)*, della convenzione, l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della convenzione, l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Considerato che l'amministrazione ha rilevato che con il suddetto comportamento sono avvenute delle gravi violazioni della convenzione accessiva al rapporto concessorio e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica, è dichiarabile la decadenza dal rapporto di concessione, e che la sanzione della decadenza è prevista anche dall'art. 11, comma 1, lettera *c)*, della convenzione, quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni del regolamento 1;

Preso atto che l'Amministrazione, con nota prot. n. 2004/36710/COA/SEC del 1° luglio 2004, ha contestato formalmente alla Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c. i fatti descritti, assegnando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni, evidenziando che tale comunicazione assumeva anche la natura di notizia dell'avvio del procedimento per la declaratoria della decadenza dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche n. 1662, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che successivamente la suddetta società ha formulato le proprie controdeduzioni e che le medesime confermano sostanzialmente i fatti contestati ed appaiono del tutto prive di valide argomentazioni;

Preso atto che il Tribunale di Vicenza, sezione penale, nella camera di consiglio del 25 giugno 2004, in accoglimento della istanza di riesame presentata dalla società ha, con ordinanza, revocato il decreto di convalida del sequestro emesso in data 28 maggio 2004, ma che nella medesima ordinanza si legge testualmente che: «Il Tribunale osserva che effettivamente quanto accertato dalla polizia giudiziaria costituisce attività di raccolta di scommesse esercitata in luogo non autorizzato»;

Considerato che i fatti confermati dal suddetto Tribunale, a prescindere dalla loro natura di illecito penale o meno, rilevano comunque a livello amministrativo;

Preso atto che quanto affermato al punto *b)* delle controdeduzioni non corrisponde alla realtà dei fatti, perché a pagina 4 del verbale redatto dalla Guardia di finanza, si legge che quando i militari hanno chiesto «l'esibizione dei report degli incassi afferenti i due terminali illecitamente istallati ed operanti per la raccolta di scommesse ippiche in corso Padova n. 35», la parte ha consegnato «in copia tutti i report dei due terminali a far data dal 25 dicembre 2003, data di istallazione degli stessi, indicando nei terminali contraddistinti con i numeri 18 e 19 quelli oggetto di sequestro...»;

Preso atto inoltre che la segnalazione da cui ha avuto inizio la verifica è partita proprio da una ricevuta riportante come terminale il numero 18, ubicato nei locali non più autorizzato alla raccolta delle scommesse ippiche dal dicembre 2003;

Considerato che appaiono altrettanto infondate le argomentazioni di cui ai punti *c)*, *d)* ed *e)* delle controdeduzioni, perché il decreto del Ministero delle finanze del 15 giugno 2000, prevede delle particolari modalità per la raccolta delle scommesse telefoniche e telematiche. A titolo di esempio, l'art. 2 del decreto dispone che la facoltà di raccogliere tali tipologie di scommesse è «subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo». Appare evidente che la situazione riscontrata dai militari non ha alcun collegamento con le disposizioni del citato decreto e che quindi non può dirsi che la società si sia avvalsa legittimamente delle medesime disposizioni per l'accettazione telematica delle scommesse;

Sul punto inoltre si deve evidenziare che la circolare del 14 luglio 2003 non riguarda le scommesse ippiche, ma le scommesse sportive, come peraltro rilevato dalla stessa società;

Preso atto che le controdeduzioni della società non contengono argomentazioni sufficienti a confutare i fatti contestati e che risultano violate le seguenti disposizioni:

l'art. 1, comma 2, della convenzione, che stabilisce che l'esercizio delle scommesse oggetto della convenzione deve essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale autorizzato;

l'art. 3, comma 1, lettera *e)*, della convenzione, che dispone che il concessionario si impegna espressamente ad accettare, secondo le modalità previste dalla convenzione le scommesse espressamente indicate nell'atto di concessione;

l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della convenzione, che prevede il divieto di svolgere attività di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia;

l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa non prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina l'accettazione delle scommesse telefoniche all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, emesso peraltro in data 15 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, n. 161 del 12 luglio 2000;

l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che dispone che le scommesse sono effettuate esclusivamente presso le agenzie ippiche. Nella fattispecie in esame si è verificata l'accettazione di scommesse ippiche raccolte da parte di un soggetto privo di specifico titolo (agenzia sportiva di corso Padova) che le trasmetteva ad un altro soggetto (agenzia ippica di via Lanza);

l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che vieta ogni forma di intermediazione. A tal fine, si sottolinea che più punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla medesima società, costituiscono autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta v'è interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, che è vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in quanto l'oggetto della concessione è un'attività riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione si determinerebbe una violazione della riserva;

Considerato che, con il suddetto comportamento sono avvenute delle gravi violazioni della convenzione accessiva al rapporto concessorio e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica, è dichiarabile la decadenza dal rapporto di concessione;

Considerato che la sanzione della decadenza è prevista anche dall'art. 11, comma 1, lettera *c)*, della convenzione, quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni del regolamento;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

La concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 1662 del comune di Vicenza, di cui è titolare la Carma Servizi di Spaziani Testa Carlo S.n.c., è dichiarata decaduta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

05A02916

DECRETO 17 marzo 2005.

Modalità di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o difformità dalla autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 1, commi 37, lettera *b)*, n. 2), e 38, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 38, della citata legge n. 308 del 2004, con il quale è stabilito, tra l'altro, che la sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista dal comma 37, lettera *b)*, numero 2), del citato art. 1 per l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalità di riscossione di entrate anche di natura non tributaria;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo;

Considerato che il predetto versamento si configura come entrata di natura non tributaria;

Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalità di riscossione della predetta sanzione pecuniaria;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per lavori realizzati in assenza o difformità dalla autorizzazione paesaggistica

1. Il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lettera *b)*, numero 2), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ai fini della estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, è effettuato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A02915

DECRETO 24 marzo 2005.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di produzione nazionale, presentata dalla ditta British American Tobacco Italia SpA;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di produzione nazionale, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)* allegata al citato decreto direttoriale 11 novembre 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004, delle sottoindicate marche di sigarette di produzione nazionale, è variato come segue:

SIGARETTE

TABELLA *A)*

MARCHE DI PRODUZIONE NAZIONALE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
821 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
821 FULL	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
821 WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
MS 100"S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	175,00	3,50
MS INTERNATIONAL 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	175,00	3,50
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	175,00	3,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 264

05A02841

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Fa.Ro. Servizi», in Ciampino.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta:

La nomina del dott. Alessandro Ireneo Baratta residente in Roma - via Ippolito Nievo 61 - quale liquidatore della sottoelencata società cooperativa: Cooperativa Fa.Ro. Servizi, con sede in Ciampino (Roma) costituita in data 4 ottobre 1995 rogito notaio Giancarlo Pollera, repertorio n. 109520 - BUSC 34545 - codice fiscale 04969361007, in sostituzione del sig. Fidanza Vincenzo.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 21 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02787

DECRETO 21 febbraio 2005.

Sostituzione del liquidatore delle società cooperative «Agricola Scaloni II» e «Sonar Gha», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta:

La nomina del dott. Tiziano Gullotto, residente in Roma - P.zza Irnerio 67 - quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Agricola Scaloni II», con sede in Roma, costituita in data 14 dicembre 1979, rogito notaio Giuliani Giancarlo, repertorio n. 5032, BUSC n. 25578, codice fiscale n. 03743420584, in sostituzione dei signori Erba Manlio e Ferri Claudio;

cooperativa «Sonar Gha», con sede in Roma, costituita in data 5 ottobre 1994, rogito notaio D'Agostino Antonino, repertorio n. 211730, BUSC n. 34106, codice fiscale n. 04771421007, in sostituzione del sig. Kasher Mohammed.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 21 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02788

DECRETO 21 febbraio 2005.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex articolo 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 Euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Visual communication, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Antonelli, in data 9 maggio 1991, rep. 39175, reg. soc. 6493/91, tribunale di Roma, BUSC 32585, C.F. n. 04111781003;

soc. coop.va Giano ex CO.DI.SER., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Califano, in data 3 febbraio 1994, rep. 70737, reg. soc. 3306/94, tribunale di Civitavecchia, BUSC 33960, C.F. n. 04649401009;

soc. coop.va Arcobaleno 2000, con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito notaio Valeria Rosati, in data 14 novembre 2000, rep. 11192, reg. soc. 44372/01, tribunale di Roma, BUSC 36421, C.F. n. 06318371009;

soc. coop.va Diffusion Service, con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito notaio Marco Sepe, in data 29 novembre 2000, rep.1587, reg. soc. 31858, tribunale di Roma, BUSC 36432, C.F. n. 06352881004;

soc. coop.va ECO 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Tullio Cimmino, in data 22 dicembre 1998, rep. 26434, reg. soc. 88983/99, tribunale di Roma, BUSC 35657, C.F. n. 05665821004;

soc. coop.va Magna Quies, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Intersimone, in data 23 ottobre 1951, rep. 12455, reg. soc. 2480, tribunale di Roma, BUSC 10646.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 21 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02782

DECRETO 21 febbraio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 Euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Pinguino, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Erminio Laurora, in data 2 maggio 1977, rep. 45255, reg. soc. 2465, tribunale di Roma, BUSC 23732, C.F. n. 02872080581;

soc. coop.va Colle delle Fate, con sede in Grottaferrata (Roma), costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata, in data 5 febbraio 1991, rep. 51619, reg. soc. 4267, tribunale di Roma, BUSC 32428, C.F. n. 04032531008;

soc. coop.va Totem, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Coppi, in data 24 febbraio 2000, rep. 109617, reg. soc. 103503, tribunale di Roma, BUSC 36055, C.F. n. 06005711004;

soc. coop.va LO.SI.MA. Centro Servizi, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Gaddi, in data 12 giugno 2000, rep.505, reg. soc. 169161, tribunale di Roma, BUSC 35984, C.F. n. 06186001001;

soc. coop.va, Rashmi, con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Raffaele Casertano, in data 19 luglio 1999, rep. 12599, reg. soc. 183150, tribunale di Roma, BUSC 35760, C.F. n. 05814561006;

soc. coop.va Gaia Servizi e Turismo, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Pistilli, in data 17 dicembre 1999, rep. 418, reg. soc. 25002, tribunale di Roma, BUSC 35891, C.F. n. 05901361005.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 21 febbraio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02783

DECRETO 1° marzo 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale ricorsi artigiani presso il Comitato provinciale INPS di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 99 del 23 maggio 2002 del direttore della D.P.L. di Pisa, relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale di Pisa;

Visto il proprio decreto n. 100 del 23 maggio 2002 con il quale sono state effettuate le nomine di quattro rappresentanti rispettivamente per la decisione dei ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali da inserire nelle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Considerato che con nota del 24 febbraio 2005 la Confartigianato-Associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della Provincia di Pisa, ha richiesto la sostituzione in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. - Commissione speciale ricorsi artigiani di Pisa della sig.ra Varriale Angela, non più in servizio presso la suddetta associazione con il rag. Burgalassi Francesco, residente in via Fabio Filzi n. 26 - Ponsacco (Pisa);

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione della sig.ra Varriale Angela in conformità alla predetta designazione;

Rilevato che per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa ripartizione dei seggi a suo tempo attribuiti e che, pertanto,la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

Il sig. Burgalassi rag. Francesco è nominato componente della Commissione speciale ricorsi artigiani in seno al Comitato provinciale INPS in rappresentanza della Confartigianato di Pisa in sostituzione della sig.ra Varriale Angela.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso alla sede provinciale dell'INPS di Pisa che ne curerà la successiva esecuzione.

Pisa, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

05A02789

DECRETO 1° marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Lotte Contadine S. Giorgio», in Maccarese.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta

la nomina dell'avv. Trinchieri Raniero residente in Roma - via Giudulbaldo del Monte n. 61 - quale liquidatore della sottoelencata società cooperativa: Cooperativa Lotte Contadine S. Giorgio, con sede in Maccarese (Roma), costituita in data 20 febbraio 1984, rogito notaio Claudio Cerini, rep. n. 42033 - BUSC 28240 - codice fiscale 06501210584, in sostituzione del sig. Sciumbata Ernesto.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 1° marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02906

DECRETO 1° marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agritiber», in Civitella S. Paolo.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta

la nomina del dott. Picardi Stefano, residente in Roma, via I. Nievo n. 61, quale liquidatore della sottoelencata società cooperativa: Cooperativa Agritiber con sede in Civitella S. Paolo (Roma), costituita in data 21 aprile 1986, rogito notaio Gilberto Colalelli, rep. n. 88924, B.U.S.C. n. 29770, codice fiscale n. 07483040585, in sostituzione del sig. Cappetta Alessandro.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 1° marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02899

DECRETO 8 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», in Desio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata della società cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», con sede in Desio (Milano), via dei Tigli n. 2;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 13 aprile 2004, relativo alla società cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», con sede in Desio (Milano), via dei Tigli n. 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi, nello stesso periodo non risulta avere compiuto atti di gestione, di fatto non persegue scopo mutualistico in quanto inattiva e senza sede e non risulta avere attività da liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «Artigiana di garanzia di Desio a r.l.», sede legale Desio (Milano),via dei Tigli n. 2, costituita per rogito notaio dott.Claudio Malberti di Cesano Maderno in data 4 ottobre 1974, repertorio n. 8989 raccolta n. 2285, BUSC n. 8612/135907, codice fiscale: 03265220156 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi, nello stesso periodo non risulta avere compiuto atti di gestione, di fatto non persegue scopo mutualistico in quanto inattiva e senza sede e non risulta avere attività da liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero deIla giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 marzo 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A02910

DECRETO 8 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Oltre il tunnel piccola cooperativa sociale a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Oltre il tunnel piccola cooperativa sociale a r.l.», con sede in Milano, viale Luigi Majno n. 40;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 22 novembre 2004, relativo alla società cooperativa «Oltre il tunnel piccola cooperativa sociale a r.l.», con sede in Milano, viale Luigi Majno n. 40, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non persegue lo scopo mutualistico, non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 2001, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa presenta, nel bilancio al 31 dicembre 2001, un valore della produzione di lire 500.000);

Decreta:

La società cooperativa «Oltre il tunnel piccola cooperativa sociale a r.l.», sede legale Milano, viale Luigi Majno n. 40, costituita per rogito notaio dott. Massimo Linares di Milano in data 18 settembre 2001, repertorio n. 14030 raccolta n. 4972, BUSC n. 18941/ = codice fiscale: 03257580963 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non persegue lo scopo mutualistico, non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 2001, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 marzo 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A02911

DECRETO 11 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Verace piccola - S.c. a r.l.», in Chioggia-Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota n. 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005;

Decreta

«lo scioglimento della società cooperativa sotto elencata, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore: Società cooperativa Verace piccola - S.c. a r.l.», con sede in Chioggia-Venezia, Calle Cesare Battisti, 266, costituita per rogito notaio Alessandro Caputo in data 17 luglio 1988, repertorio n. 84502, posizione B.U.S.C. n. 3079.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 11 marzo 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A02893

DECRETO 14 marzo 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per la Cassa integrazione salari operai in agricoltura, presso l'INPS di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli occupati a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 9/1972 in data 14 dicembre 1972 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Imperia con il quale provvide a costituire presso la sede di Imperia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 9 marzo 2005 con la quale l'Unione provinciale agricoltori di Imperia designa il dott. Defrancisi Emanuele quale membro effettivo del consesso di cui sopra in sostituzione del sig. Iacono Roberto;

Vista la nota datata 1° febbraio 2005 con la quale il sig. Iacono Roberto comunica le proprie dimissioni dalla commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Defrancisi Emanuele, residente c/o Unione provinciale agricoltori in Sanremo - via Q. Mansuino n. 12, è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo in sostituzione, per dimissioni, del sig. Iacono Roberto.

Imperia, 14 marzo 2005

Il dirigente reggente: PIRRI

05A02907

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 marzo 2005.

Riconoscimento della società CERTRA S.r.l., in Bolzano, a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SISTEMI DI TRASPORTO
AD IMPIANTI FISSI

Vista la direttiva 2000/9/CE del consiglio europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2003, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista l'istanza presentata dalla società CERTRA S.r.l. con sede legale in Bolzano, via Negrelli, 13, del 15 giugno 2004, acquisita agli atti della Direzione generale dei sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi in data 13 luglio 2004 con la quale la predetta società ha richiesto il riconoscimento a svolgere le procedure di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V nonché a svolgere la procedura di esame CE dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003 con esclusione dei sottosistemi e dei componenti sicurezza appartenenti ai dispositivi elettrotecnici;

Considerato che nella predetta istanza la società CERTRA S.r.l. con sede in Bolzano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Vista la nota prot. 911(6)56.08.4.1 del 5 ottobre 2004 con cui l'amministrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata;

Vista la documentazione integrativa acquisita in data 1° dicembre 2004 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Ravvisato che, come si evince dalla documentazione prodotta la società CERTRA S.r.l. ha dichiarato di avvalersi della collaborazione di consulenti esterni esperti del settore funiviario e che il livello di competenza specifica garantito da tali specialisti è da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla società CERTRA S.r.l. in Bolzano, soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive previste all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 effettuate presso i locali della sede della società CERTRA S.r.l. e presso i laboratori con essa convenzionati, è stata constatata l'idoneità dei locali e della organizzazione ai requisiti previsti dal citato DM;

Viste le risultanze dell'istruttoria e delle visite ispettive svolte da parte del TIF 6 acquisite agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Considerato che dagli atti della citata istruttoria e dalle visite effettuate si è rilevato che i laboratori convenzionati non possiedono tutte le macchine di prova necessarie per effettuare gli esami ai fini della certificazione dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza richiesti per il sottosistema «funi ed attacchi di funi»;

Acquisito il parere positivo del Ministero delle attività produttive con nota prot. 15637 del 16 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La società CERTRA S.r.l., con sede legale in via Negrelli, 13 - Bolzano, è riconosciuta idonea in conformità al decreto ministeriale 5 agosto 2004 a svolgere la procedura di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V nonché a svolgere la procedura di esame CE dei seguenti sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003:

sottosistema 2. argani e freni;

sottosistema 3. dispositivi meccanici:

3.1. dispositivi di tensione delle funi;

3.2. meccanismi delle stazioni;

3.3. meccanica di linea;

sottosistema 4. veicoli:

4.1. cabine, sedili e dispositivi di traino;

4.2. sospensione;

4.3. carrelli;

4.4. collegamento con le funi;

sottosistema 6. dispositivi di soccorso:

6.1. dispositivi di soccorso fissi;

6.2. dispositivi di soccorso mobili.

Art. 2.

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, le modalità e le procedure stabilite nel decreto legislativo n. 210/2003 nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni — come individuata nella documentazione presentata ed integrata su richiesta dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che devono essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso la società CERTRA S.r.l. ed i laboratori convenzionati, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3.

1. Nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarità da parte della società CERTRA S.r.l. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero nel venire meno dei requisiti prescritti, il riconoscimento è sospeso per un periodo di tempo da uno a sei mesi, dopo che siano trascorsi senza giustificazioni plausibili i trenta giorni previsti all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2003.

2. Decorso il periodo della sospensione prescritta viene effettuata una visita ispettiva per accertare la rimozione dell'irregolarità o della carenza.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è revocato se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'organismo non possiede più i requisiti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004;

b) l'organismo ha più volte rilasciato, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza;

c) l'organismo non ottempera con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 5.

1. La società CERTRA S.r.l., pena la decadenza del presente provvedimento, dovrà corrispondere, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce le tariffe per il riconoscimento e la vigilanza degli organismi di certificazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli importi dovuti per le procedure di riconoscimento e per l'attività vigilanza.

Art. 6.

1. Il riconoscimento ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale: GARGIULO

05A02773

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Rinascita Vomano - Società cooperativa sociale a mutualità prevalente», in Montorio al Vomano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le relazioni del commissario governativo del 20 gennaio 2005 e 8 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale Rinascita Vomano - Società cooperativa sociale a mutualità prevalente», con sede in Montorio al Vomano (Teramo) (codice fiscale 00642330674) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Lorenzo Diomedi, nato a Fermo l'8 luglio 1973, con studio in Fermo (Ascoli Piceno) in via Campiglione n. 20, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02774

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «GE.S.MAR. - Gestione Servizi Marche - Soc. coop. a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 15 settembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «GE.S.MAR. - Gestione Servizi Marche - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Macerata (codice fiscale 01059090439) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Catani, nato a Jesi (Ancona) il 28 gennaio 1968, domiciliato in Jesi (Ancona), via San Francesco n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02775

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Rocco a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 2003 e del successivo accertamento dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Rocco a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) (codice fiscale 01711050789) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Caterina Papatolo, nata a Catanzaro il 19 gennaio 1964, con studio in S. Pietro a Maida, via V. Diaco n. 2, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02776

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Sociale Multiservice - Soc. coop. a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Multiservice - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona (codice fiscale 00900450420) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimo Saracini, nato ad Ancona il 20 luglio 1971 domiciliato in Ancona, via Martiri della Resistenza n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02912

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Iride cooperativa sociale di servizi socio-sanitari a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Iride cooperativa sociale di servizi socio-sanitari a responsabilità limitata», con sede in Ancona (codice fiscale 01478200429) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Zampini, nato ad Ancona il 3 ottobre 1960, domiciliato in Ancona, corso Amendola n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02913

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Giomi 3000 - Soc. Coop. a r.l.», in Montemarciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Giomi 3000 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Montemarciano (Ancona), codice fiscale n. 01575650427 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Paolo Bortoluzzi, nato a Loreto (Ancona) il 12 luglio 1960, domiciliato in Ancona, piazza Cavour n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02914

DECRETO 21 marzo 2005.

Autorizzazione, alla società CSI S.p.a., al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10, e del controllo di produzione ai sensi dell'articolo 11 parte A e parte B, della direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva n. 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive n. 93/68/CEE, n. 93/95/CEE e n. 96/58/CE che modificano la direttiva n. 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828603 e successive integrazioni protocollo MAP n. 14142 del 27 dicembre 2004 con la quale la società «CSI S.p.a.», con sede in Milano, viale Lombardia 20, ha richiesto il riconoscimento come Organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 27 gennaio 2005;

Considerato che la società «CSI S.p.a.» soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società «CSI S.p.a.» con sede in Milano, viale Lombardia, 20 è autorizzata al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

1. Protezione del capo:

elmetti da lavoro;

elmetti per VVFF;

caschi per uso sportivo: sci, ciclo adulti, ciclo bambini, skateboard, rollers, aereo, hockey, canoa, equestre, alpinismo.

2. Protezione parziale e totale del viso:

dispositivi di protezione contro rischi meccanici;

dispositivi di protezione contro calore, fiamma, infrarossi;

dispositivi di protezione contro rischi da freddo.

3. Protezione delle mani e braccio:

guanti e accessori di protezione contro rischi meccanici;

guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;

guanti di protezione contro rischi di calore e fiamme;

guanti di protezione contro rischi da freddo.

4. Protezione del corpo:

indumenti e accessori protettivi contro rischi meccanici;

indumenti protettivi contro rischi da calore e fiamme;

indumenti protettivi contro rischi da freddo.

5. Protezione degli occhi:

occhiali, visiere, anche per uso sportivo, contro rischi meccanici;

visiere per protezione contro il calore, fiamma e infrarossi.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società «CSI S.p.a». e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La società «CSI S.p.a.» è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

05A02874

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dall'11 al 17 ottobre 2004 nella provincia di Benevento;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle «infrastrutture agricole-opere di bonifica» nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Benevento: piogge persistenti dall'11 al 17 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Solopaca, Melizzano, Cautano, Frasso Telesino e Sant'Agata dei Goti.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A02870

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 29 al 30 ottobre 2004 nelle province di Arezzo e Grosseto;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Toscana subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle «strutture aziendali, infrastrutture agricole-opere di bonifica» nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Arezzo: piogge alluvionali del 29 e 30 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Civitella in val di Chiana, Lucignano, Monte San Savino, Pieve Santo Stefano, Subbiano, Talla;

Grosseto: piogge alluvionali del 29 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori dei comuni di Grosseto, Campagnatico, Civitella Paganico, Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia;

Piogge alluvionali del 29 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Grosseto, Campagnatico, Civitella Paganico, Roccastrada, Castiglione della Pescaia.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A02871

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1º marzo 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Kotlajić Nada, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Kotlajić Nada, cittadina jugoslavia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Oftalmologia» conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Kotlajić Nada è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Oftalmologia» rilasciato in data 6 giugno 1996 dalla facoltà di medicina dell'Università degli studi di Niŝ (Serbia) alla dott.ssa Kotlajić Nada, nata a Belgrado (Serbia) il 29 maggio 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02786

DECRETO 8 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Porcile Laila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Porcile Laila, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Porcile Laila è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 16 maggio 2002 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina» (Republica Argentina) alla sig.ra Porcile Laila, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 6 maggio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Porcile Laila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02785

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2005.

Diniego, all'istituto «Scuola di psicoterapia strategica integrata Seraphicum», ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Bergamo, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento, adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003, con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia strategica integrata Seraphicum» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bergamo, via Moroni Giovanni Battista n. 225, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 21 gennaio 2005, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che dall'esame della documentazione emerge una generale inadeguatezza del corpo docente in riferimento sia alle competenze specifiche necessarie, che, in taluni casi, all'ammontare delle ore di impegno didattico, nonché per quanto concerne la valutazione della necessaria esperienza nel campo della psicoterapia, in cui alcuni docenti risultano carenti;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Bergamo, via Moroni Giovanni Battista n. 225, proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia strategica integrata Seraphicum» con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il Capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A02896

DECRETO 16 marzo 2005.

Diniego, dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia infantile», ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento, adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia infantile», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, viale Marche n. 93, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 21 gennaio 2005, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo metodologico presentato non rientra nel *corpus* teorico delle psicoterapie e non sono presentate evidenze di efficacia psicoterapeutica della pratica clinica che si configura come esclusivamente legata alla tradizione della terapia psicomotoria;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia infantile», con sede in Milano, viale Marche n. 93, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il Capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A02897

DECRETO 16 marzo 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pomigliano d'Arco, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001, con il quale l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano e di Mestre-Venezia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione nella sede periferica di Pomigliano D'Arco (Napoli), via Vittorio Emanuele I, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 9 febbraio 2005 trasmessa con nota n. 140 del 10 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pomigliano d'Arco (Napoli), via Vittorio Emanuele, 1, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un

corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

1. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità, e per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il Capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A02898

DECRETO 21 marzo 2005.

Ripartizione dei finanziamenti, relativi all'anno 2005, a favore delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento, per l'attribuzione di borse di studio agli studenti meno abbienti delle scuole statali e paritarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella *A* ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di L. 250 miliardi, s'intendono modificate — con apposito provvedimento del Direttore generale del competente Ufficio di questo Ministero — in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della precitata legge n. 62/2000, la cifra assegnabile ammonta, a partire dall'anno 2001, a L. 300 miliardi (pari ad € 154.937.070);

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Preso atto che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2004, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ai fini di cui sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la medesima somma di € 154.937.070;

Considerato che gli ultimi dati di calcolo relativi al reddito, forniti dall'ISTAT — come precisato dall'istituto medesimo, all'uopo adito, con nota 15 marzo 2005, n. 1562 — coincidono, per quanto riguarda le famiglie con reddito fino a L. 30 milioni (attuali € 15.493,71), con quelli considerati nella prefata tabella *A* inerente al riparto afferente all'anno 2000 ed a quelli successivi, disposti, rispettivamente, con decreti direttoriali 20 settembre 2001, 4 luglio 2002, 16 giugno 2003 e 9 giugno 2004;

Preso atto, altresì, di quanto concordato, al riguardo, nell'apposita riunione del 17 marzo 2005, con le competenti amministrazioni regionali, enti locali e dicasteri interessati, relativamente all'identità della base di calcolo, ai fini della ripartizione inerente al corrente anno 2005, con quella già adottata nel corso dei riparti degli anni precedenti;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2005, della somma complessiva di € 154.937.070 (pari a L. 300 miliardi) prevista, in particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, è definita secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore generale: MOIOLI

ALLEGATO A

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA

€ 154.937.070 per l'anno 2005

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %) [a]	Alunni [b]	Alunni meno abbienti [c]	Somme da attribuire alle regioni [d]
Piemonte	13,3	430.656	57.277	6.500.110
Valle d'Aosta	15,9	12.291	1.954	221.780
Lombardia	8,2	962.153	78.897	8.953.577
Bolzano	10,9	57.929	6.314	716.574
Trento	10,9	54.272	5.916	671.337
Veneto	9,1	493.423	44.901	5.095.647
Friuli-Venezia Giulia	16,1	114.842	18.490	2.098.288
Liguria	15,7	146.997	23.079	2.619.067
Emilia-Romagna	10,6	375.804	39.835	4.520.701
Toscana	11,1	360.080	39.969	4.535.869
Umbria	11,9	94.117	11.200	1.271.024
Marche	14,1	170.290	24.011	2.724.877
Lazio	15,7	664.955	104.398	11.847.603
Abruzzo	20,4	170.573	34.797	3.948.926
Molise	30,7	45.232	13.886	1.575.879
Campania	27,2	956.176	260.080	29.515.171
Puglia	24,3	616.785	149.879	17.008.995
Basilicata	30,2	94.892	28.657	3.252.184
Calabria	35,2	328.365	115.584	13.117.108
Sicilia	31,3	788.629	246.841	28.012.744
Sardegna	24,8	239.111	59.300	6.729.609
Totale		7.177.572	1.365.264	154.937.070

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della regione di residenza, non superano € 15.493,71 (già L. 30 milioni) di reddito netto - ultimo dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già L. 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con il reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

05A02917

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1° febbraio 2005.

Tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 46, il quale prevede che con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, siano determinate le tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali anche in funzione nel rispetto del limite di spesa costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 dello stesso decreto, dai fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio, ed aggiunge, peraltro, che per l'anno 2004 l'entità delle stesse agevolazioni rimanga quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 2002, n. 290;

Considerato che la complessità della materia interessata ed il grado di articolazione del procedimento diretto alla revisione delle tariffe agevolate sopra dette non permettono di portarlo a compimento in tempo utile ai fini di una sua entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2005;

Ritenuto che per tale ragione si impone una proroga dell'efficacia nel tempo delle tariffe stabilite dagli anzidetti decreti del 13 novembre 2002, che dovranno continuare a ricevere applicazione fino all'adozione delle nuove tariffe;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con nota prot. DIE/USE/17441/AI in data 20 dicembre 2004, ha espresso il proprio conforme avviso;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 2005 e fino all'adozione delle nuove tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 46, continuano ad applicarsi le tariffe contenute nei decreti del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recanti «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e «Spedizioni di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662», rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2002, n. 289, e dell'11 dicembre 2002, n. 290.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 220

05A02900

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche schemi idrici regione Basilicata - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo, variazione soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 54/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003, n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, che, in particolare, all'art. 2 individua i soggetti autorizzati a contrarre i mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169/2003), con la quale questo Comitato, nell'approvare il progetto definitivo dell'intervento «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo» - CUP G87H02000020001 - prende atto dell'accordo attuativo tra il Presidente della regione Puglia e il Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delegato alla stipula degli accordi di programma interregionali, perfezionato e sottoscritto l'11 dicembre 2002, che individua quale soggetto aggiudicatore dell'intervento in questione la regione Basilicata;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato, all'allegato 1, indica la regione Basilicata quale soggetto autorizzato a contrarre il mutuo per l'opera in questione;

Vista la nota 6 aprile 2004, n. 229, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è richiesta la variazione del soggetto aggiudicatore per l'intervento «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo», individuando, a tal fine, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, in sostituzione della regione Basilicata, su conforme indicazione della medesima regione;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria Puglia, Lucania ed Irpinia è individuato quale soggetto aggiudicatore per la realizzazione dell'intervento «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo» - CUP G87H02000020001.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al predetto intervento.

3. Il citato Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla citata delibera n. 63/2003.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, economia e finanze, foglio n. 223

05A02901

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2005.

Revoca del provvedimento 30 aprile 1994, concernente l'autorizzazione al «CAAF Idea Marche S.r.l.», in Ascoli Piceno, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La revoca del provvedimento del 30 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1994, con il quale la società «CAAF Idea Marche S.r.l.» con sede in Ascoli Piceno in via Alessandria n. 12, codice fiscale e partita IVA n. 01362230441, era autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Con nota del 21 febbraio 2005 la società «CAAF Idea Marche S.r.l.» ha comunicato che in data 23 dicembre 2002 ha cessato la propria attività.

In allegato alla sopra citata nota ha trasmesso copia della dichiarazione di cessazione attività all'Agenzia delle entrate, copia della cancellazione, in data 23 dicembre 2002, dal registro delle imprese di Ascoli Piceno, copia del verbale di assemblea straordinaria, redatto in data 29 aprile 2002 dal notaio Nazzareno Cappelli di Ascoli Piceno da cui risulta che «non svolge più alcuna attività» e si rende opportuno lo scioglimento e la messa in liquidazione della società CAAF Idea Marche S.r.l.

Il CAAF Idea Marche S.r.l. è stato iscritto al n. 28 dell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Con il presente atto si accoglie la richiesta della società e si dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese concessa col provvedimento del 30 aprile 1994.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società interessata.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66;

statuto dell'Agenzia delle entrate, articoli 11 e 13, comma 1;

regolamento di amministrazione, articoli 4 e 7, comma 1.

b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 1° marzo 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A02894

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Savona, Pubblico registro automobilistico, nel giorno 14 febbraio 2005 dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato, con nota n. 108 dell'11 febbraio 2005, la chiusura al pubblico il giorno 14 febbraio 2005 dalle ore 11 alle ore 13 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 706/2005 del 10 marzo 2005, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 23 marzo 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A02985

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2005.

Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio, tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere *h)* e *i)* dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la tabella dei tributi speciali catastali;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, ed in particolare la tabella delle tasse ipotecarie;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze già di spettanza del Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma 39 prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale del 16 dicembre 1998, emanato dal direttore generale del Dipartimento del territorio di concerto con il ragioniere generale dello Stato, recante la determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle

somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;

Ritenute sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti l'effettuazione del pagamento dei tributi e delle altre entrate riscosse dall'Agenzia del territorio con ulteriori sistemi diversi dal contante, oltre a quelli già previsti;

Ritenuta, in particolare, l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei suindicati sistemi di pagamento diversi dal contante, l'attivazione e le modalità di gestione di un versamento su c/c postale intestato all'Agenzia da utilizzare per il pagamento dei servizi erogati in via telematica;

Visto il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 32236 del 17 marzo 2005;

Dispone:

Art. 1.

Pagamento di servizi telematici tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale

1. Il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati dal servizio telematico dell'Agenzia del territorio può essere effettuato attraverso l'utilizzo di somme versate sui conti correnti postali intestati agli uffici provinciali.

Art. 2.

Disponibilità a sistema delle somme versate

1. L'utente versa preventivamente le somme destinate al pagamento dei servizi telematici sul conto corrente postale intestato all'ufficio competente alla riscossione dei tributi per i servizi resi, e comunica, per via telematica, gli estremi del versamento.

2. L'ufficio, verificato l'effettivo versamento, rende disponibile all'utente, sul sistema telematico, un importo pari alla somma versata, da utilizzare per il pagamento dei tributi.

Art. 3.

Gestione dell'importo reso disponibile

1. Al momento della richiesta dell'erogazione di servizi, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo reso disponibile all'utente ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente.

2. Qualora non sia possibile erogare i servizi richiesti, l'importo reso disponibile viene automaticamente reintegrato delle somme detratte al momento della richiesta.

3. Qualora l'importo reso disponibile all'utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione dei servizi.

4. L'utente può richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.

5. In ogni caso all'utente non sono riconosciuti interessi per le somme versate.

Art. 4.

Riscossione dei tributi e versamento alla Tesoreria dello Stato

1. Al momento dell'erogazione dei servizi le somme relative ai tributi riscossi sono trasferite all'Erario e registrate nella contabilità giornaliera dell'Ufficio, con contestuale emissione di una specifica ricevuta che viene restituita all'utente per via telematica.

2. Le somme così introitate costituiscono carico delle riscossioni giornaliere dell'agente contabile e come tali saranno prelevate dal conto corrente postale e contestualmente riversate alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 5.

Attivazione

1. Il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati dal servizio telematico dell'Agenzia del territorio, effettuato attraverso l'utilizzo di somme versate su conto corrente postale, è attivato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'elenco dei servizi telematici per i quali è possibile effettuare il pagamento attraverso l'utilizzo di somme versate su conto corrente postale sarà reso noto con successiva comunicazione del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

05A02905

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 marzo 2005.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: Piano strategico reti idriche - Finanziamento commissariale - Rideterminazione al netto dei ribassi d'asta. (Ordinanza n. 415).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale, Area di intervento n. 3 finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati, è prevista la realizzazione del «Piano strategico reti idriche», volto al recupero di consistenti quantità di risorsa, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti;

Atteso che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato Piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di € 90.000.000;

Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con la quale è stata data attuazione al Piano strategico reti idriche di cui all'ordinanza n. 337/2003, il finanziamento commissariale è stato destinato alle Amministrazioni comunali che hanno partecipato al «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1» pubblicato sul BURAS n. 22 del 29 luglio 2002 e risultano ricomprese nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del Direttore del Servizio dighe e risorse idriche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002 n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;

Atteso che, con ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stato approvato l'elenco delle amministrazioni comunali ammissibili a finanziamento commissariale integrativo ed il relativo importo assegnabile;

Atteso che con ordinanze n. 366 del 30 settembre 2003, n. 369 del 5 novembre 2003 e n. 377 del 15 dicembre 2003, è stato attribuito il finanziamento commissariale ai comuni individuati nella predetta ordinanza n. 357/2003;

Atteso che ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza citata n. 350/2003, come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 371/2003, le economie conseguite in sede di gara d'appalto, per la quota pertinente il finanziamento commissariale medesimo, sono decurtate dal finanziamento stesso per rientrare nelle disponibilità del Commissario governativo, salvo i casi in cui tale decurtazione sia stata già disposta in sede di assegnazione;

Atteso che la società Hydrocontrol, incaricata dell'assistenza tecnica ai sensi dell'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con nota prot. 249 del 2 marzo 2004 ha trasmesso il documento contenente i dati relativi alle economie sull'importo a base d'asta derivanti dall'aggiudicazione dei lavori e la relativa quota di spettanza commissariale;

Ritenuto di dover rideterminare il finanziamento commissariale sulla base del suddetto prospetto fornito dalla società Hydrocontrol, salvo che per i comuni in cui tale rideterminazione è stata già disposta in sede di assegnazione originaria;

Atteso che l'impegno finanziario commissariale per l'attuazione del «Piano strategico reti idriche», sulla base della rideterminazione dei singoli finanziamenti di cui alla presente ordinanza, ammonta a complessivi € 82.883.028,95;

Ordina:

Art. 1.

«Piano strategico reti idriche»
Finanziamento commissariale
Rideterminazione al netto dei ribassi

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il finanziamento commissariale integrativo per i comuni ricompresi nell'elenco allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, è rideterminato nella misura indicata nell'allegato stesso.

2. L'impegno finanziario commissariale per l'attuazione del «Piano strategico reti idriche» è riquantificato, sulla base di quanto disposto dalla presente ordinanza, in complessivi € 82.883.028,95.

3. Con successiva determinazione si provvederà al disimpegno dell'importo di € 7.116.971,05.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le disposizioni delle ordinanze n. 350 del 12 maggio 2003, n. 357 del 9 luglio 2003, n. 366 del 30 settembre 2003, n. 369 del 5 novembre 2003 e n. 377 del 15 dicembre 2003 e n. 371 del 13 novembre 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 marzo 2005

Il sub-*Commissario governativo:* DURANTI

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
N. 2409 DEL 28 GIUGNO 1995, N. 2424 DEL 24 FEBBRAIO 1996, N. 3243 DEL 29 SETTEMBRE 2002 E N. 3386 DEL 14 DICEMBRE 2004
ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO - DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 3196 DEL 12 APRILE 2002
(Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, 29 gennaio 2004)

Ordinanza n. 415 del 8.03.2005
ALLEGATO n° 1
Finanziamento commissariale rideterminato al netto dei ribassi d'asta

Num. Ord.	Comune	Importo
1	ABBASANTA	396.612,74
2	AGGIUS	354.281,82
3	AGLIENTU	279.710,26
4	AIDOMAGGIORE	156.191,68
5	ALBAGIARA	62.162,01
6	ALES	112.815,44
7	ALGHERO	1.339.763,94
8	ALLAI	105.208,10
9	ARBOREA	340.591,50
10	ARBUS	487.263,77
11	ARDAULI	355.961,04
12	ARZACHENA	609.644,50
13	ASSEMINI	1.371.542,94
14	ASUNI	136.564,32
15	AUSTIS	392.882,55
16	BARESSA	326.348,29
17	BARUMINI	183.742,87
18	BAUNEI	340.385,66
19	BENETUTTI	57.273,75
20	BERCHIDDA	171.093,30
21	BIDONI'	78.484,38
22	BITTI	384.440,66
23	BOLOTANA	349.155,07
24	BONARCADO	352.096,02
25	BONO	304.330,53
26	BONORVA	354.009,54
27	BORORE	133.634,84
28	BORTIGIADAS	236.413,86
29	BORUTTA	178.771,38
30	BOTTIDDA	399.804,54
31	BUDDUSO'	396.817,58
32	BUDONI	225.676,54
33	BULTEI	393.151,39
34	CABRAS	690.998,78
35	CALANGIANUS	337.682,37
36	CALASETTA	283.346,34
37	CAPOTERRA	630.611,16
38	CARBONIA	1.357.865,63
39	CARGEGHE	119.495,19

Ordinanza n. 415 del 8.03.2005
ALLEGATO n° 1
Finanziamento commissariale rideterminato al netto dei ribassi d'asta

Num. Ord.	*Comune*	*Importo*
40	CARLOFORTE	689.727,21
41	CASTELSARDO	413.713,77
42	CASTIADAS	343.558,95
43	COSSOINE	264.176,61
44	CUGLIERI	344.696,82
45	DECIMOMANNU	687.806,82
46	DESULO	380.176,45
47	DOLIANOVA	684.194,86
48	DONORI	357.996,89
49	DORGALI	696.854,56
50	ELINI	379.426,23
51	ERULA	348.781,88
52	ESCALAPLANO	269.146,90
53	ESCOLCA	252.810,12
54	ESPORLATU	392.272,37
55	FLORINAS	138.749,31
56	FONNI	397.315,21
57	FORDONGIANUS	339.810,75
58	GALTELLI'	314.976,85
59	GENONI	147.304,12
60	GENURI	91.359,54
61	GESICO	348.647,76
62	GHILARZA	253.692,17
63	GIAVE	197.921,72
64	GIBA	326.857,24
65	GONNOSFANADIGA	700.292,08
66	GONNOSNO'	211.597,40
67	GONNOSTRAMATZA	347.354,43
68	GUAMAGGIORE	153.056,44
69	GUASILA	348.227,32
70	GUSPINI	959.772,19
71	IGLESIAS	1.371.850,71
72	ILLORAI	397.308,70
73	IRGOLI	337.285,25
74	ISILI	342.646,43
75	ITTIRI	299.614,46
76	LA MADDALENA	871.841,32
77	LACONI	370.808,60
78	LAERRU	179.321,96

Ordinanza n. 415 del 8.03.2005
ALLEGATO n° 1
Finanziamento commissariale rideterminato al netto dei ribassi d'asta

Num. Ord.	*Comune*	*Importo*
79	LANUSEI	704.280,07
80	LOCERI	307.057,96
81	LOCULI	191.035,81
82	LODE'	399.075,40
83	LUNAMATRONA	245.905,04
84	LUOGOSANTO	227.549,93
85	LURAS	350.276,85
86	MACOMER	288.128,10
87	MANDAS	355.073,44
88	MARA	195.338,17
89	MARRUBIU	345.850,08
90	MARTIS	48.353,42
91	MASAINAS	357.117,76
92	MASULLAS	350.420,50
93	MILIS	203.264,26
94	MOGORO	365.522,76
95	MONASTIR	347.996,57
96	MONSERRATO	506.993,76
97	MONTRESTA	124.526,08
98	MUROS	148.524,20
99	NARCAO	212.890,65
100	NORAGUGUME	199.100,09
101	NUGHEDU S. VITTORIA	324.035,15
102	NULE	207.584,62
103	NULVI	185.546,87
104	NUORO	1.382.799,46
105	NURACHI	75.645,50
106	NURALLAO	355.549,01
107	NURAMINIS	329.993,44
108	NURRI	313.145,48
109	OLBIA	1.345.880,17
110	OLIENA	689.884,41
111	OLLASTRA	357.970,03
112	OLLOLAI	270.694,32
113	OLMEDO	296.120,06
114	OLZAI	350.946,79
115	ORGOSOLO	398.539,94
116	ORISTANO	692.140,68
117	OROSEI	682.483,19

Ordinanza n. 415 del 8.03.2005
ALLEGATO n° 1
Finanziamento commissariale rideterminato al netto dei ribassi d'asta

Num. Ord.	*Comune*	*Importo*
118	ORUNE	158.636,82
119	OSSI	375.273,25
120	OVODDA	393.628,58
121	OZIERI	350.288,68
122	PABILLONIS	109.374,95
123	PALMAS ARBOREA	187.077,42
124	PATTADA	349.711,76
125	PERDAXIUS	341.614,75
126	PERFUGAS	346.324,85
127	PLOAGHE	349.667,69
128	PORTOSCUSO	696.822,98
129	POZZOMAGGIORE	284.140,19
130	PULA	508.968,80
131	ROMANA	238.884,07
132	RUINAS	289.290,67
133	S. ANTIOCO	100.188,65
134	S. GIOVANNI SUERGIU	686.659,93
135	S. MARIA COGHINAS	350.625,31
136	S. NICOLO' GERREI	48.998,69
137	S. TERESA DI GALLURA	351.217,89
138	SADALI	388.998,08
139	SAMASSI	377.691,70
140	SAMATZAI	235.686,31
141	SAN BASILIO	91.374,24
142	SAN GAVINO MONREALE	603.352,63
143	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	329.649,79
144	SAN SPERATE	233.337,80
145	SAN VERO MILIS	349.315,38
146	SAN VITO	351.770,72
147	SANLURI	686.710,96
148	SANTA GIUSTA	347.181,64
149	SANTADI	342.855,63
150	SANT'ANNA ARRESI	281.550,18
151	SANT'ANTONIO DI GALLURA	351.369,08
152	SANTU LUSSURGIU	399.760,11
153	SARDARA	347.902,74
154	SCANO MONTIFERRO	359.424,55
155	SEDILO	350.004,21
156	SEDINI	104.413,49

Ordinanza n. 415 del 8.03.2005 ALLEGATO n° 1 Finanziamento commissariale rideterminato al netto dei ribassi d'asta		
Num. Ord.	*Comune*	*Importo*
157	SELARGIUS	183.488,60
158	SELEGAS	351.170,98
159	SEMESTENE	118.324,99
160	SENNORI	532.397,17
161	SENORBI'	340.930,12
162	SERDIANA	370.265,46
163	SERRAMANNA	689.061,24
164	SERRENTI	128.064,24
165	SESTU	457.202,96
166	SETZU	26.002,02
167	SIAMANNA	213.607,45
168	SIDDI	252.060,09
169	SILIGO	396.990,22
170	SILIQUA	347.802,46
171	SILIUS	343.207,97
172	SIMALA	213.549,98
173	SIMAXIS	345.717,55
174	SINDIA	343.395,66
175	SINI	328.153,78
176	SINISCOLA	224.709,27
177	SIRIS	84.951,96
178	SIURGUS DONIGALA	327.073,06
179	SOLARUSSA	351.142,84
180	SORRADILE	149.693,35
181	SORSO	1.352.486,19
182	STINTINO	258.074,46
183	SUNI	136.272,33
184	TADASUNI	130.927,74
185	TALANA	399.076,64
186	TERTENIA	352.738,77
187	TETI	395.336,38
188	TONARA	268.547,28
189	TORRALBA	308.973,87
190	TRAMATZA	349.138,26
191	TRIEI	170.609,31
192	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	346.640,55
193	URAS	351.254,90
194	URI	349.537,64
195	USELLUS	342.572,55

Ordinanza n. 415 del 8.03.2005
ALLEGATO n° 1
Finanziamento commissariale rideterminato al netto dei ribassi d'asta

Num. Ord.	*Comune*	*Importo*
196	USINI	99.902,65
197	UTA	398.919,96
198	VALLEDORIA	345.951,95
199	VALLERMOSA	233.338,24
200	VILLA VERDE	145.248,27
201	VILLACIDRO	1.199.116,45
202	VILLAMAR	346.637,38
203	VILLANOVA MONTELEONE	352.020,87
204	VILLANOVA TRUSCHEDU	278.921,23
205	VILLANOVAFORRU	155.717,81
206	VILLANOVAFRANCA	345.466,79
207	VILLANOVATULO	353.327,43
208	VILLAPUTZU	680.380,57
209	VILLASALTO	343.522,45
210	VILLASPECIOSA	233.521,95
211	ZEDDIANI	299.604,04
212	ZERFALIU	197.425,27

05A02879

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 21 febbraio 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Liquidazione a favore del comune di Carrara delle spese di somma urgenza e dei contributi per l'autonoma sistemazione. (Ordinanza n. A/18).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che il Commissario con la predetta ordinanza A/1 ha destinato tra l'altro:

€ 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

€ 5.320.000,00, di cui il 90% dell'importo a favore del comune di Carrara e il 10% dell'importo a favore del comune di Massa, a copertura parziale delle spese per gli interventi di somma urgenza riportati nell'allegato 1 della medesima ordinanza eseguiti dagli enti locali per un totale di € 18.423.203,42;

Richiamata altresì l'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito del suddetto evento alluvionale nella forma del contributo per l'autonoma sistemazione e del contributo di prima assistenza;

Preso atto che con successiva ordinanza n. A/4 del 19 aprile 2004 il Commissario, in base alle ulteriori risorse assegnate con ordinanza DPC n. 3332 del 19 gennaio 2004, ha disposto di destinare una parte di queste ultime per complessivi 2.500.000,00 euro alla copertura delle spese di somma urgenza in proporzione agli importi che residuavano da rimborsare e precisamente: € 1.535.381,70 al comune di Carrara, € 430.319,58 al comune di Massa, € 534.298,72 alla provincia di Massa Carrara;

Richiamata la nota commissariale prot. 120/8907/10.3.2 del 19 marzo 2004, con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle predette spese di somma urgenza da parte degli enti locali e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Visto che il Commissario con le ordinanze n. A/11 del 4 novembre 2004, A/13 del 6 dicembre 2004 e A/17 del 31 gennaio 2005 ha già provveduto al rimborso a favore del comune di Carrara di una parte delle spese di somma urgenza di cui all'allegato 1 dell'ordinanza A/1;

Verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata dal comune di Carrara a fronte di ulteriori spese di somma urgenza di cui all'allegato 1 dell'ordinanza A/1, come risulta dalla nota trasmessa dall'URTT di Massa Carrara prot. n. 5916 del 19 gennaio 2005 agli atti dell'ufficio;

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara delle spese sostenute per questi ulteriori interventi di somma urgenza indicati nell'allegato *A* alla presente ordinanza per un importo di € 358.759,91;

Vista la nota prot. n. 4700 del 28 gennaio 2005 con la quale il comune di Carrara ha individuato i nuclei familiari evacuati e quantificato in € 2.600,00 l'importo da erogare per l'autonoma sistemazione dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2004;

Considerato che nella nota citata il comune dà atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacua-

zione, nonché allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004 prot. 120/11187/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara di € 2.600,00 per la corresponsione dei contributi per l'autonoma sistemazione dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2004;

Ordina:

1. Di liquidare a favore del comune di Carrara l'importo complessivo pari a € 361.359,91 di cui:

a) € 358.759,91 per il rimborso delle spese di somma urgenza, rendicontate dal comune e verificate dalla competente struttura regionale per ulteriori interventi di somma urgenza di cui all'allegato 1 della ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003, individuati all'allegato *A* alla presente ordinanza;

b) € 2.600,00 per la corresponsione di contributi per l'autonoma sistemazione dal 1° novembre 2004 al 31 dicembre 2004.

2. Di imputare la suddetta liquidazione per l'importo complessivo di € 361.359,91 a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM 3325/2003.

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. A/2, che il comune di Carrara provveda all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilità dei fondi.

4. Di prevedere che il comune di Carrara invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuata l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, gli atti di impegno, mandati di pagamento e relative quietanze.

5. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 febbraio 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A02892

ORDINANZA 25 febbraio 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3325 del 7 novembre 2003 - Attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003, dell'ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2003 e dell'ordinanza A/16 del 14 gennaio 2005, in relazione al finanziamento dell'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati, a seguito dell'alluvione del settembre 2003, in aree private nel comune di Carrara. (Ordinanza n. A/19).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003, il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenza, la somma di € 10.000.000,00;

Tenuto conto che con l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 venivano accantonati € 3.000.000,00 per l'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dall'alluvione del settembre 2003;

Considerato che con ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2003, agli articoli 3 e 4, si è stabilito di utilizzare per la progettazione e realizzazione dell'intervento suddetto la somma di € 3.000.000,00 e di individuare il comune di Carrara quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza PCM 3325/2003;

Tenuto conto inoltre che con ordinanza A/16 del 14 gennaio 2005, è stata indicata la documentazione che il comune di Carrara deve presentare al Commissario delegato ai fini della liquidazione dei fondi stanziati per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di recupero e/o smaltimento suddetto;

Preso atto che il comune di Carrara, avvalendosi di quanto stabilito al punto 1 dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005, ha affidato incarico a professionista esterno per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di recupero e/o smaltimento dei rifiuti stoccati all'interno dello stabilimento Syndial, con determinazione del dirigente ing. S. Altieri n. 62 del 6 ottobre 2004;

Considerato che il comune di Carrara, avvalendosi di quanto stabilito al punto 1 dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005, ha affidato ad AMIA S.p.A. il servizio di controllo delle operazioni di smaltimento (carico e pesatura dei rifiuti, conservazione della documentazione prodotta giornalmente e monitoraggio delle attività lavorative) con determinazione del dirigente ing. S. Altieri n. 65 del 13 ottobre 2004;

Considerato che con delibera comunale n. 718 del 23 novembre 2004, è stato approvato il quadro economico, del quale si ritiene attualmente congruente la somma di € 2.062.450,00 quale importo totale a cui far riferimento per i pagamenti di cui al punto 5 dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005;

Vista la documentazione pervenutaci dal comune di Carrara, comprendente quanto richiesto al punto 4, lettere da *a)* a *g)*, dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Ritenuto dunque di dare attuazione a quanto disposto all'art. 5, lettera *a)*, dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005;

Sentiti gli enti locali interessati;

Ordina:

1. Di liquidare al comune di Carrara, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo complessivo di € 824.980,00 quale acconto previsto all'art. 5, lettera *a)*, dell'ordinanza n. A/16 del 14 gennaio 2005.

2. Di imputare la predetta liquidazione per un importo complessivo di € 824.980,00 a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM 3325/2003.

3. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 25 febbraio 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A02891

ORDINANZA 1° marzo 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Approvazione del Piano generale degli interventi per la messa in sicurezza idrogeologica nel territorio della provincia di Massa Carrara, interessato dagli eccezionali eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003. (Ordinanza n. A/20).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004 per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con il quale è stata prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla Protezione civile della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario delegato ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004, come integrata dalla A/7 del 28 luglio 2004, che, in esecuzione dell'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, ha attivato la redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite;

Richiamata la propria ordinanza A/9 del 9 agosto 2004 con la quale, tenuto conto delle prime risultanze degli studi e delle verifiche di cui al punto precedente, è stato approvato e finanziato il piano relativo ai primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003;

Dato atto che a seguito del completamento degli studi e verifiche disposti con l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2003 è stato definito un Piano generale degli interventi per la messa in sicurezza idrogeologica delle aree colpite dell'importo complessivo di € 100.417.331,14 (allegato *A*), di cui già finanziati con fondi diversi € 16.619.919,14;

Dato atto che, in coerenza con gli atti di pianificazione di bacino, il piano ha individuato gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua interessati dall'evento (Tr 200) e per la sistemazione idrogeologica dei versanti;

Dato atto altresì che in funzione del progressivo raggiungimento degli obiettivi generali gli interventi individuati nel piano sono organizzati in due livelli di priorità, il primo dei quali, dell'importo di € 38.764.800,00 persegue i seguenti obiettivi:

adeguamento del torrente Carrione nel tratto compreso tra il ponte Aurelia e la foce per il contenimento di piene con Tr 200 anni;

contenimento di piene con Tr 100 anni del torrente Carrione nel tratto urbano di Carrara;

sistemazione idrogeologica dei versanti (interventi su frane e sul reticolo minore) con riferimento alle situazioni di maggiore criticità locale, nonché in relazione al contributo stimato per la mitigazione del rischio idraulico per la città di Carrara;

Dato atto che il Piano è stato predisposto d'intesa e sentiti gli enti territoriali interessati;

Ritenuto che il Piano di cui all'allegato *A* costituisca l'elaborato di riferimento per la definizione di specifici programmi di spesa da attivare con successivi provvedimenti in relazione alle risorse che si renderanno via via disponibili;

Vista la decisione del Comitato tecnico per la programmazione del 20 gennaio 2003, come integrata e modificata dalla decisione del 29 aprile 2004, che individua le strutture organizzative della Regione Toscana, poste all'interno delle Direzioni generali, che svolgono attività di supporto ai Commissari delegati;

Ordina:

1. È approvato il piano generale degli interventi necessari per la messa in sicurezza idrogeologica delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara, dell'importo complessivo di € 100.417.331,14 allegato *A* alla presente ordinanza.

2. Di procedere con successivi provvedimenti, in relazione alle risorse che si renderanno progressivamente disponibili, al finanziamento e all'attuazione degli interventi elencati nell'allegato *A*.

3. Di trasmettere al Dipartimento della Protezione civile la presente ordinanza e di richiedere la concessione dei finanziamenti per l'attuazione del Piano, rappresentando altresì l'urgenza di attuazione degli interventi in priorità 1, necessari per conseguire una prima significativa riduzione del rischio nei territori colpiti e in particolare nella città di Carrara.

4. Di trasmettere la presente ordinanza agli enti locali interessati, alle strutture regionali interessate, al Bacino regionale Toscana nord e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 1° marzo 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A02772

ORDINANZA 3 marzo 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Rettifica dell'ordinanza commissariale n. A/18 del 21 febbraio 2005. (Ordinanza n. A/21).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con DI. n. 355/2003 convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla Protezione civile della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Vista l'ordinanza n. A/18 del 21 febbraio 2005 con la quale il Commissario ha liquidato a favore del Comune di Carrara l'importo complessivo di euro 361.359,91 di cui euro 358.759,91 per le spese di somma urgenza e euro 2.600,00 per i contributi per l'autonoma sistemazione;

Verificato da parte della struttura regionale competente che ai capoversi 13 e 14 della premessa e ai punti 1, 1a, 2 del dispositivo della citata ordinanza n. A/18 per mero errore materiale anziché la provincia di Massa Carrara è stato indicato il Comune di Carrara come ente destinatario della liquidazione di euro 358.759,91 per gli interventi di somma urgenza di cui all'allegato «*A*» alla stessa ordinanza;

Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica dell'ordinanza n. A/18 sostituendo la Provincia di Massa Carrara al Comune di Carrara erroneamente indicato come ente attuatore e come destinatario della liquidazione delle spese pari a euro 358.759,91 per gli interventi di somma urgenza di cui all'allegato «*A*» alla medesima ordinanza, e altresì di integrare il punto 5 del dispositivo stesso disponendo la comunicazione dell'ordinanza n. A/18 anche alla Provincia di Massa Carrara, lasciando invece invariata la liquidazione di euro 2.600,00 a favore del Comune di Carrara per la corresponsione dei contributi per l'autonoma sistemazione disposta con la citata ordinanza;

Ritenuto quindi, a seguito della predetta rettifica, di procedere alla liquidazione a favore della Provincia di Massa Carrara, anziché del Comune di Carrara, di euro 358.759,91 per gli interventi di somma urgenza indicati nell'allegato «*A*» alla ordinanza commissariale n. A/18;

Ordina:

1. Di rettificare l'ordinanza n. A/18 del 21 febbraio 2005 ai capoversi 13 e 14 della premessa e ai punti 1, 1a, 2 del dispositivo ove per errore materiale è stato indicato il Comune di Carrara anziché la Provincia di Massa Carrara quale ente attuatore degli interventi di somma urgenza di cui all'allegato «*A*» all'ordinanza medesima e altresì di integrare il punto 5 del dispositivo stesso disponendo la comunicazione dell'ordinanza n. A/18 anche alla Provincia di Massa Carrara.

2. Di liquidare a favore della Provincia di Massa Carrara, anziché al Comune di Carrara, la somma di euro 358.759,91 per il rimborso delle spese di somma urgenza.

3. Di lasciare immutata la liquidazione di cui al punto 1b del dispositivo dell'ordinanza n. A/18 per l'importo di euro 2.600,00 a favore del Comune di Carrara per la corresponsione dei contributi per l'autonoma sistemazione.

4. Di comunicare la presente ordinanza al Comune di Carrara e alla Provincia di Massa Carrara, e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 marzo 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A02771

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, firmata a Tbilisi il 17 luglio 2002.

Il giorno 4 marzo 2005 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, firmata a Tbilisi il 17 luglio 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 luglio 2004, n. 201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2004.

In conformità all'art. 75, la Convenzione consolare entrerà in vigore il giorno 1° maggio 2005.

05A02902

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che: «in data 8 marzo 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Lamberto Guerrer, console onorario di Mongolia a Torino.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che: «in data 14 marzo 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Nela Srsen, console onorario della Repubblica di Croazia in Padova.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che: «in data 2 marzo 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Carlo Matarazzo, console onorario della Repubblica Slovacca ad Ascoli Piceno.

05A02904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione del registro delle imprese della società cooperativa «Agricola Vallelata» - società cooperativa a r.l., in Aprilia.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180 - Scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso: Cooperativa «Agricola Vallelata» - società cooperativa a r.l., con sede in Aprilia in via Vallelata, n. 54, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Pistilli in data 14 febbraio 1990 - repertorio n. 210033 - codice fiscale n. 01476500598 - registro società n. 16015 - BUSC n. 2889.

05A02908

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «POOL 86 a r.l.», in Fondi

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «POOL 86 a r.l.» con sede in Fondi (costituita rogito notaio Raffaella Mandato di Sezze in data 15 dicembre 1986 - repert. 36977) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02909

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxolo Angenerico»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 87 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMBROXOLO ANGENERICO nelle forme e confezioni: «30 mg compresse» 30 compresse, «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 50 ml, «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml, «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nocera Umbra, 75, Cap. 00181, codice fiscale n. 07287621002.

Confezione: «30 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035980010 (in base 10), 12B0RB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-von-Guericke-Allee 1; A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio 22.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 102 mg; calcio fosfato dibasico 50 mg; amido di mais 10 mg; carbossimetilamido sodico 4 mg; silice colloidale anidra 2 mg; magnesio stearato 2 mg.

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 035980022 (in base 10), 12B0RQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-von-Guericke-Allee 1; A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio 22.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 7,5 mg;

eccipienti: metil paraidrossibenzoato 1,3 mg; propil paraidrossibenzoato 0,2 mg; sodio metabisolfito 0,2 mg; acido citrico anidro 2,5 mg; sodio idrossido 1 mg; acqua depurata 993,3 mg.

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 035980034 (in base 10), 12B0S2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-von-Guericke-Allee 1; A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio 22.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 7,5 mg;

eccipienti: metileparaidrossibenzoato 1,3 mg; propileparaidrossibenzoato 0,2 mg; sodio metabisolfito 0,2 mg; acido citrico anidro 2,5 mg; sodio idrossido 1 mg; acqua depurata 993,3 mg.

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 035980046 (in base 10), 12B0SG (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Salutas Pharma Gmbh stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-von-Guericke-Allee 1; A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio 22.

Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 3 mg;

eccipienti: acido benzoico 2 mg; sodio metabisolfito 0,2 mg; acido citrico monoidrato 1 mg; sodio idrossido 0,92 mg; polividone 25 mg; sorbitolo, soluzione al 70% 500 mg; glicerolo 85% 130 mg; sodio ciclamato 4 mg; aroma di lampone 2 mg; acqua depurata 473,58 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per il farmaco: Ambroxolo Hexal (A.I.C. n. 032851) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «30 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035980010 (in base 10), 12B0RB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 035980022 (in base 10), 12B0RQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 035980034 (in base 10), 12B0S2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 035980046 (in base 10), 12B0SG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 035980010 «30 mg compresse» 30 compresse - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

A.I.C. n. 035980022 «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 50 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

A.I.C. n. 035980034 «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

A.I.C. n. 035980046 «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumetol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 85 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUMETOL, rilasciata alla società Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50, Cap. 20019, Italia, codice fiscale n. 07486020154, nella forma e confezione: A.I.C. n. 023345010 - collirio 5 ml,

viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUMEZINA nella confezione: A.I.C. n. 036506018 - «0,2% + 0,1% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Confezione: «0,2% + 0,1% collirio, sospensione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 036506018 (in base 10), 12U2F2 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Farmila-Thea Farmaceutici, via E. Fermi, 50, 20019 - Settimo Milanese (Milano).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: fluorometolone 0,2 g; tetraidrozolina cloridrato 0,1 g;

eccipienti: sodio cloruro 1 g; alcool polivinilico 1,4 g; polisorbitann monoleato 0,2 g; idrossipropilmetilcellulosa 0,2 g; benzalconio cloruro 0,01 g; edetato sodico 0,1 g; sodio fosfato monobasico 0,17 g; sodio fosfato bibasico 0,63 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiflogistico; congiuntiviti, blefarocongiuntiviti, cheratiti e cherato-congiuntiviti, episcleriti e scleriti, reazioni post-operatorie ed in varie forme flogistiche del segmento anteriore dell'occhio; calazio, pterigion, dacriocistiti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036506018 - «0,2% + 0,1% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Classe: resta confermata la classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036506018 - «0,2% + 0,1% collirio, sospensione» flacone 5 ml - resta confermata la classificazione di –RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 023345010, in precedenza attribuito, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione A.I.C./N n. 88 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FLUMETOL, rilasciata alla società Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50, Cap. 20019, Italia, codice fiscale n. 07486020154, nella forma e confezione:

A.I.C. n. 023345097 -«10 mg/5 ml + 50 mg/5 ml collirio, soluzione» flaconcino 5 ml, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUMECICLINA, nella confezione:

A.I.C. n. 036505016 - «0,2 % + 1% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Confezione: «0,2% + 1% collirio, sospensione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 036505016 (in base 10), 12U1FS (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Tubilux Pharma S.p.a., via Costarica, 20/22, 00040 Pomezia (Roma) (flacone liofilizzato); Farmila-Thea Farmaceutici, via E. Fermi, 50, 20019- Settimo Milanese (Milano) (fiala solvente, controlli e rilascio dei lotti).

Composizione:

1 flacone di polvere liofilizzata da 5 ml contiene:

principio attivo: tetraciclina base 50 mg;

eccipienti: acido borico 100 mg; sodio borato 35 mg;

1 flacone solvente da 5 ml contiene:

principio attivo: fluorometolone 10 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 25 mg; polisorbati (monoleato/monostearato) 35 mg; benzalconio cloruro 0,5 mg; sodio edetato 5 mg; acqua depurata q.b. a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili alla tetraciclina e quando sia utile associare l'azione antinfiammatoria del fluorometolone in particolare: congiuntiviti batteriche, blefarocongiuntiviti, cheratiti (sotto stretto controllo medico) e cheratocongiuntiviti, ferite congiuntivali o corneali, forme flogistiche ed infettive del segmento anteriore dell'occhio specie postoperatorie; dacriocistiti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036505016 «0,2% + 1% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Classe: resta confermata la classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036505016 «0,2% + 1% collirio, sospensione» flacone 5 ml resta confermata la classificazione di — RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 023345097, in precedenza attribuito, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02493 - 05A02492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/1738 dell'8 marzo 2005

Specialita medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del saggio fagico pre-kill per la concentrazione del prodotto.

I lotti gia prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1741 dell'8 marzo 2005

Specialità Medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/036.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica;

Modifica apportata: modifica delle modalità di conservazione della MCB e della WCB.

I lotti gia prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1743 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di un reagente utilizzato nel processo di produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1747 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dell'omogeneizzazione a una pressione più bassa di 14.000 psig con due passaggi della sospensione cellulare attraveso lo strumento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1765 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flacone 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/045.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione dell'analisi della composizione dell'amino acido per l'identificazione del principio attivo, perchè ridondante.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1767 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flacone 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione dell'analisi della sequenza N-Terminale (AO102) per sostituirla con una moderna analitica che permette di mappare il peptide per mezzo di LC/MS (cromotografia liquida/spettometria di massa).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1777 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flacone 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotic S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Modifica del saggio di contaminazione (P0662 - 00r01).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1779 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flacone 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotic S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del saggio per la determinazione delle cellule sopravvissute, dopo la procedura di uccisione delle cellule di Escherichia Coli.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1775 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flacone 1 ml;

028216048/M - «48» 1 flacone 1,6 ml;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotic S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del metodo SDS-PAGE (A0277) con metodo HPLC (A01227) usato per la determinazione di G-CSF in campioni «Post kill», come conseguenza di tale modifica anche le specifiche relative alla concentrazione di G-CSF vengono cambiate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02868-05A02856-05A02855-05A02857-05A02860-05A02859-05A02863-05A02861-05A02862

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/1740 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/036.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle modalità di conservazione della MCB e della WCB.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1742 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/035.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di un reagente utilizzato nel processo di produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1746 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/034.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: modifica dell'omogeneizzazione a una pressione più bassa di 14.0000 psig con due passaggi della sospensione cellulare attraverso lo strumento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1764 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/045.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione dell'analisi della composizione dell'amino acido per l'identificazione del principio attivo, perchè ridondante.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1766 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione dell'analisi della sequenza N-Terminale (A0102) per sostituirla con una moderna metodica analitica che permette di mappare il peptide per mezzo di LC/MS (cromotografia liquida/spettrometria di massa).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1768 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/043.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione della procedura di prova della massa cellulare.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1772 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: incremento del periodo di conservazione della preparazione cellulare di filgrastim, isolata come intermedio, da 6 mesi a - 70ºC a 36 mesi a - 60ºC± 20ºC.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1770 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/042.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test di tipizzazione fagica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1774 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del metodo SDS-PAGE (A0277) con un metodo HPLC (A01227) usato per la determinazione della concentrazione di G-CSF in campioni «post kill», come conseguenza di tale modifica anche le specifiche relative alla concentrazione di G-CSF vengono cambiate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1776 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del saggio di contaminazione (P0662-00r01).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1778 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del saggio per la determinazione delle cellule sopravvissute, dopo la procedura di uccisione delle cellule di Escherichia Coli.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02844-05A02845-05A02846-05A02848-05A02847-05A02854-05A02852-05A02853-05A02851-05A02849-05A02850

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visipaque»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 185 del 16 marzo 2005

Medicinale: VISIPAQUE.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini, 7, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 01778520302.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del condizionamento primario:

da: materiale in polipropilene («Rexene»);

a: materiale in polipropilene («Atofina»).

Il produttore di Atofina PPR 3021 SM3, (nuova nomenclatura Atofina PPM R021): Atofina Research, Zone Industrielle C, B-7181 Feluy - Belgio.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029354139 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 200 ml;

A.I.C. n. 029354141 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 100 ml;

A.I.C. n. 029354154 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 200 ml;

A.I.C. n. 029354166 - «270 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 500 ml;

A.I.C. n. 029354178 - «320 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 100 ml;

A.I.C. n. 029354180 - «320 mg/ml soluzione iniettabile»1 flacone PP 200 ml;

A.I.C. N. 029354192 - «320 mg/ml soluzione iniettabile»1 flacone PP 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02882

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnipaque»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 186 del 16 marzo 2005

Medicinale: OMNIPAQUE.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini, 7, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 01778520302.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del condizionamento primario:

da: materiale in polipropilene («Rexene»);

a: materiale in polipropilene («Atofina»).

Produttore di Atofina PPR 3021 SM3, (nuova nomenclatura Atofina PPM R021): Atofina Research, Zone Industrielle C, B-7181 Feluy - Belgio.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025477136 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 75 ml;

A.I.C. n. 025477148 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477151 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477163 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 025477175 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477187 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477199 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02883

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 187 del 16 marzo 2005

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in co. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE);

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 3 anni a 2 anni relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028512010 - «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (A.I.C. n. 028512010), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A02884

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miclast»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 188 del 16 marzo 2005

Medicinale: MICLAST.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, cap 20146, Italia, codice fiscale n. 01538130152;

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 025218090 - emulsione flacone 30 g + contagocce varia a: «1% emulsione» flacone da 30 g + contagocce.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Creon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 189 del 16 marzo 2005

Medicinale: CREON.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Hannover (Germania), Hans Bockler Allee, 20, CAP D-30 173, Germania (DE);

Variazione A.I.C.:

modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule;

modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

modifica delle specifiche relative al principio attivo;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

cambiamento delle condizioni di conservazione;

cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla farmacopea.

L'autorizzazione del medicinale: CREON è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica delle specifiche relative al medicinale e la modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva con conseguenti modifiche:

Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario e conseguente cambiamento delle condizioni di conservazione che variano

da:

Blister PVC/PVDC mantenere la confezione ben chiusa in luogo asciutto, a temperatura non superiore a 20 ^{0}C.

a:

Contenitore HDPE e tappo LDPE conservare a temperatura non superiore a 30 ^{0}C; mantenere il contenitore ben chiuso.

Modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule che varia

da:

peso capsula vuota: 62 mg

a:

peso capsula vuota: 61 mg.

Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito che varia

da:

lotto produzione minimicrosfere: 994 Kg lotto incapsulamento: 994 Kg (4 milioni capsule).

a:

Lotto produzione minimicrosfere: 2320 Kg Lotto incapsulamento: 100 Kg - 2236,5 Kg (402.000 - 9 milioni capsule);

Sono inoltre autorizzate le modifiche relative al cambiamento delle procedure di prova relative alla sostanza attiva; Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali; Modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla Farmacopea.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029018052 - «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029018064 - «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 100 capsule;

A.I.C. n. 029018076 - «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 200 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 50 capsule» (A.I.C. n. 029018052), «10.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 200 capsule» (A.I.C. n. 029018076), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto determinazione A.I.C. n. 190 del 16 marzo 2005

Medicinale: CREON.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Hannover (Germania), Hans Bockler Allee, 20, CAP D-30 173, Germania (DE);

Variazione A.I.C.:

modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule;

modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario;

modifica delle specifiche relative al principio attivo;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione;

cambiamento delle condizioni di conservazione;

cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali;

modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla farmacopea.

L'autorizzazione del medicinale: CREON è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica delle specifiche relative al medicinale e la modifica delle specifiche del principio attivo con conseguente modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario e conseguenti modifiche:

«Cambimento delle condizioni di conservazione»;

«Prolungamento della durata della validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione», che variano

da:

Blister PVC/PVDC; Mantenere la confezione ben chiusa in luogo asciutto, a temp. non superiore a 20 ^{0}C; Validità prodotto: 24 mesi;

a:

Contenitore HDPE e tappo LDPE; Conservare a temperatura non superiore a 25^{0}C; mantenere il contenitore ben chiuso;Validità prodotto: 36 mesi.

Sono inoltre autorizzate le modifiche:

del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule» che varia

da: peso capsula vuota: 97 mg,

a: peso capsula vuota: 96 mg.

della dimensione dei lotti del prodotto finito» che varia

da: lotto produzione minimicrosfere: 198,8 Kg - lotto incapsulamento: 198,8 Kg (400.000 capsule)

a: lotto produzione minimicrosfere: 2320 Kg, Lotto incapsulamento: 100 Kg - 2236,5 Kg (201.000 - 4,5 milioni capsule).

Sono altresì autorizzate le modifiche:

«Cambiamento delle procedure di prova relative alla sostanza attiva»;

«Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali»;

«Modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla Farmacopea».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029018025 - «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029018037 - «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029018049 - «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 100 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 20 capsule» (A.I.C. n. 029018025), «25.000 UI capsule rigide a rilascio modificato» - 50 capsule (A.I.C. n. 029018037), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

05A02886 - 05A02887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xavin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 191 del 16 marzo 2005

Medicinale: XAVIN.

Titolare A.I.C.: Alfrapharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Manzoni, 59, c.a.p. 00185, Italia, codice fiscale n. 07227261000.

Variazione A.I.C.:

11. Cambiamento del produttore del principio attivo;

12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo;

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo;

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale;

24. Cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la sostituzione del produttore del principio attivo: «budesonide»:

da: Sicor S.p.a. - Rho (Milano);

a: Sicor de Mexico S.A. de C.V. - Avenue San Rafael, 35 - Parque Industrial Lerma - Lerma, Edo. De Mexico C.P. 52000 (Messico) con conseguenti modifiche:

modifica del processo produttivo del principio attivo (differente prodotto di partenza: 16 - alfa-idrossiprednisolone in sostituzione di desonide);

modifica delle specifiche relative alle impurezze e ai solventi residui del principio attivo;

aggiornamento delle metodiche analitiche per impurezze e solventi residui;

modifica delle specifiche relative alle impurezze e ai solventi residui del prodotto finito.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035586015 - «0,5 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 035586027 - «1 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02881

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticovac»

Con la determinazione di seguito specificata è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Determinazione aR.M.890/D2 del 2 febbraio 2005.

TICOVAC:

10 siringhe preriempite 0,5 ml sospensione iniettabile - A.I.C. n. 034409019/M;

1 siringa preriempita 0,5 ml sospensione iniettabile - A.I.C. n. 034409021/M.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Baxter AG: titolare dell'autorizzazione.

05A02888

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione di seguito specificata è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Determinazione N. aR.M.773/D6 dell'11 marzo 2005.

ACTRAPID HM:

1 flacone 10 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027559044/M;

«penfill» 5 tubofiale 150 UI/1,5 ML - A.I.C. n. 027559020/M;

novolet 100 UI 5 tubofiale 1,5 ml - A.I.C. n. 027559032/M;

«penfill» 5 cartucce 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027559057/M;

novolet 100 UI 5 cartucce da 3 ml - A.I.C. n. 027559069/M.

ACTRAPHANE:

10/90 penfil 5 tubofiale 150 UI/1,5 ML - A.I.C. n. 027563055/M;

20/80 penfil 5 tubofiale 150 UI/1,5 ML - A.I.C. n. 027563067/M;

30/70 penfil 5 tubofiale 150 UI/1,5 ML - A.I.C. n. 027563042/M;

40/60 penfil 5 tubofiale 150 UI/1,5 ML - A.I.C. n. 027563079/M;

50/50 penfil 5 tubofiale 150 UI/1,5 ML - A.I.C. n. 027563081/M;

30/70 HM 100 UI/ML 1 flac. 10 ml - A.I.C. n. 027563156/M;

50/50 1 flacone 10 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027563218/M;

10/90 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027563168/M;

20/80 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027563170/M;

30/70 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027563182/M;

40/60 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027563194/M;

50/50 HM penfill 5 tubofiale 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027563206/M;

30/70 HM novolet 5 tubofiale 1,5 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563093/M;

10/90 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563105/M;

20/80 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563117/M;

30/70 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563129/M;

40/60 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563131/M;

50/50 HM novolet 5 tubofiale 3 ml 100 UI - A.I.C. n. 027563143/M.

PROTAPHANE HM:

penfill 5 tubofiale 1,5 ml 150 UI 100 UI/ML - A.I.C. n. 027561024/M;

penfill 5 tubofiale 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027561063/M;

1 flacone 10 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027561051/M;

5 novolet tubofiale 1,5 ML 100 UI/ML - A.I.C. n. 027561036/M;

5 novolet tubofiale 3 ml 100 UI/ML - A.I.C. n. 027561048/M.

MONOTARD HM:

1 flacone 10 ML 100 UI/ML - A.I.C. n. 027560022/M.

ULTRATARD HM:

1 flacone 10 ML 100 UI/ML - A.I.C. n. 027562026/M.

TRISEQUENS:

Forte 28 compresse (12+10+6) - A.I.C. n. 026595025/M.

NORDITROPIN:

1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flaco. sol. 1 ML - A.I.C. n. 027686031/M;

1 flacone liofilizzato 1,33 mg + 1 flaco. sol. 3 ML - A.I.C. n. 027686017/M;

«penset» 1 flacone liofilizzato 4 mg + 1 flacone solvente + penset - A.I.C. n. 027686043/M;

«penset» 1 flacone liofilizzato 8 mg + 1 flacone solvente + penset - A.I.C. n. 027686056/M.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Nuovo Nordisk A/S (rappresentata in Italia dalla Ditta Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a.), titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione di seguito specificata è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Determinazione n. aR.M.373/D7 dell'11 marzo 2005.

FRAXIDOL: «100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 032102028;

BIANCO VAL: 30 capsule - A.I.C. n. 025548013;

DIFLUDOL: 20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 025129038;

HEPASIL composto: flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 011483029;

INFLUREM:

10 compresse - A.I.C. n. 013164049;

20 compresse - A.I.C. n. 013164052;

MAGNESIA VOLTA: flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 007102015;

VAL PLUS: 30 capsule - A.I.C. n. 025553013;

VAL UNO: 30 capsule - A.I.C. n. 025547011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Edmond Pharma S.r.l.: titolare delle autorizzazioni.

05A02889-05A02890

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Commercial Union Vita S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 10 marzo 2005, ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 le modifiche statutarie deliberate in data 17 settembre 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Commercial Union Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da € 196.380.291,36 ad € 429.713.613,12.

05A02878

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione del responsabile del procedimento sul Servizio universale 1999

Con il presente avviso si comunica che la responsabilità del procedimento istruttorio di cui alla delibera 2/05/CIR relativa alla rinnovazione del procedimento sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del Servizio universale per l'anno 1999 è affidata al dott. Nevio Capodaglio.

Il presente avviso è pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

05A02875

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Scalia Gioielli S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2263 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 28 del 24 gennaio 2005.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 13 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Pastorino di Pastorino Alessandro & C. S.n.c. - Castelletto Monferrato (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3089 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 29 del 24 gennaio 2005.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Nicla Maraini S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3701 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 30 del 24 gennaio 2005.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria e da questa deformati.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Marigold Gioielli S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3709 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 31 del 24 gennaio 2005.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 6 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa Lorenzetti & C. di Porzio Ezio & Lorenzetti Gianpiero S.n.c. — Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3800 AL - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 32 del 24 gennaio 2005.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che: le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
690 AL	FRATELLI LANI S.r.l.	Valenza	19
743 AL	ROBOTTI & COMPANY	Valenza	9
856 AL	NICOLUCCI Franco	Valenza	4
1317 al	PICCIO Giancarlo S.r.l.	Valenza	1
1568 AL	MACCARINI Piero & C. S.n.c.	Valenza	12
1952 AL	PICCHIOTTI S.r.l.	Valenza	2
2000 AL	ESSEBI di Alberto SILIGARDI & C.	Valenza	1
2394 AL	GIANNINI, TELONI & BOLDI S.n.c.	Valenza	33
2871 AL	IMMA S.r.l.	Valenza	3
2823 AL	IVO BIANCHI GIOIELLERIA	Valenza	2
3612 AL	MCMXCIX 1999 S.a.s.	Valenza	1
3745 AL	AN.DE.R. S.a.s.	Valenza	1
3811 AL	DAMASCHINO GIOIELLI S.a.s. di R. Artioli e C.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n.114 del 7 marzo 2005.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
20 AL	RICCI ARGENTIERI S.r.l.	Alessandria
614 AL	ARZANI Giovanni	Valenza
1674 AL	RIZZETTO Benito	Pecetto di Valenza
1778 AL	CENEDESE & C. S.n.c.	Valenza
1897 AL	AGOSTINI Davide	Valenza
2013 AL	MURA Francesco	Valenza
2177 AL	GEMMA Luigi	Valenza
2203 AL	MILO GIOIELLI S.r.l.	Castelletto M.to
2235 AL	MERRA Giuseppe	Valenza
2469 AL	OLIVIERO GIOIELLI S.r.l.	Valenza
2952 AL	NALIN Aldo	Casale Monferrato
3168 AL	BERMANI Diego & Braga Loreta S.n.c.	Valenza
3195 AL	RIMAS GIOIELLI S.n.c.	San Salvatore M.to
3302 AL	ORSINI Giovanni	Valenza
3337 AL	GIO' di GHIDETTI Franca	Valenza
3434 AL	MASSIMO GIOIELLI S.n.c. di Bianco M. & Garavelli M.	Valenza
3558 AL	VALENTINA di TIBALDI Giovanni	Mirabello M.to
3587 AL	COSTA TEAM S.r.l.	Valenza
3666 AL	DESILVESTRI Evandro	Alessandria
3693 AL	GEMOR S.a.s. di Santamaria e Ravazzi	Valenza
3736 AL	GIORDANO ZANON S.n.c. di Zanon e Malaspina	Valenza
3738 AL	MIGLIORE di Piera MIGLIORE	Valenza
3747 AL	ARI' S S.r.l.	Valenza
3764 AL	BOEMIA di CIBULKOVA' DANA	Valenza
3776 AL	FANTINI Giorgio	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del segretario generale n. 114 del 7 marzo 2005. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	smarriti
1198 AL	NOVELLI di Novelli Giuseppe	Valenza	2
1728 AL	REPOSSI Nilo	Valenza	2
2086 AL	CAPUZZI Angelo	Valenza	1
2130 AL	BRAGGION F.LLI S.n.c.	Valenza	1
2722 AL	FUREGATO Francesco	Valenza	2
3100 AL	MENEGATTI Enea	Valenza	2
3145 AL	CIGALLINO Giampiero & C. S.n.c.	Valenza	1
3288 AL	TARTARA S.r.l.	Valenza	2
3371 AL	DENNIS GIOIELLI di Arnuzzo Roberto	Valenza	1
3471AL	FOREVER S.r.l.	Alessandria	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

05A02895

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate, con determinazione del Segretario generale della camera di commercio I.A.A. di Trento n. 152 di data 7 marzo 2005, dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

1) Mazzucato Antonio e Co. S.n.c., Cavalese (Trento): 60TN;

2) Arte Oro S.n.c. di Piva Mirella & C., Pergine Valsugana (Trento): 71TN;

3) Silmar Trento S.p.a., Trento: 85TN.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

05A02903

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Siena dispone con provvedimento del dirigente n. 15 del 2 marzo 2005 la cancellazione dal Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi l'impresa Renai Gianni, con sede legale in viale Gramsci, 41 a Piancastagnaio (Siena) già inscritta al n. 74/SI per cessazione attività.

05A02880

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501073/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.